Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 124° — Numero 234

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Venerdì, 26 agosto 1983 SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Annuncio di due proposte di legge di iniziativa popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 48 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 25 agosto 1983, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da quattordici cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una proposta di legge di iniziativa popolare dal titolo:

« Legge per la protezione degli animali ».

I predetti hanno dichiarato di eleggere domicilio in Roma presso la Lega antivivisezionista italiana, via Clelia n. 15.

Ai sensi degli articoli 7 e 48 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 25 agosto 1983, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da quattordici cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una proposta di legge di iniziativa popolare dal titolo:

« Disposizioni sulla ricerca e sperimentazione scientifica con particolare riguardo alla vivisezione ».

I predetti hanno dichiarato di eleggere domicilio in Roma presso la Lega antivivisezionista italiana, via Clelia n. 15.

(5035)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 1983, n. **403**.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Siena.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Siena, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2831, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Considerato che nel decreto ministeriale 4 dicembre 1980, concernente la « Prima tornata dei giudizi di idoneità a professore di ruolo, fascia degli associati », l'insegnamento come proposto dagli organi accademici non risulta in alcun raggruppamento;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale, che propone l'insegnamento di storia del Mediterraneo antico orientale, come incluso nel raggruppamento 47;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Siena, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 58, relativo al corso di laurea in materie letterarie, all'elenco degli insegnamenti complementari è aggiunto il nuovo seguente insegnamento:

storia del Mediterraneo antico orientale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 marzo 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *agosto* 1983
Registro n. 59 *Istruzione, foglio n.* 102

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 maggio 1983, n. **404**.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Genova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Genova, approvato con regio decreto 7 ottobre 1926, n. 2054, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto **31** agosto 1933, numero **1592**;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge **2** gennaio 1936, **n. 73**;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Genova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Art. 76 - nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in matematica, per l'indirizzo applicativo, primo gruppo, è inserito il seguente insegnamento:

modelli matematici.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 maggio 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *agosto* 1983
Registro n. 58 *Istruzione, foglio n.* 145

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 maggio 1983, n. **405**.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato con regio decreto 4 novembre 1926, n. 2280, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Art. 60 - nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze agrarie è inserito il seguente insegnamento:

fitobatteriologia.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 maggio 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *agosto* 1983
Registro n. 58 *Istruzione, foglio n.* 149

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 13 luglio 1983.

Approvazione di alcune clausole di rivalutazione della prestazione assicurata e di tariffe presentate dalla S.p.a. Compagnia tirrena di assicurazioni.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Viste le domande in data 20 ottobre 1982 e 7 giugno 1983 della società per azioni Compagnia tirrena di assicurazioni, con sede in Roma, intese ad ottenere l'approvazione di alcune clausole di rivalutazione della prestazione assicurata, da applicare a tariffe di assicurazione sulla vita in vigore e di una tariffa di capitalizzazione;

Viste le clausole di rivalutazione e la relazione tecnica e le condizioni di polizza relative alla suindicata tariffa, allegate alle predette domande;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le seguenti clausole di rivalutazione della prestazione assicurata, da applicare a tariffe di assicurazione sulla vita in vigore e la tariffa di capitalizzazione e le relative condizioni di polizza, sottoindicate, presentate dalla società per azioni Compagnia tirrena di assicurazioni, con sede in Roma:

clausola di rivalutazione della prestazione assicurata da applicare alla tariffa n. 30 (M-F) - assicurazione di rendita vitalizia differita adeguabile, con controassicurazione, a premio annuo costante, approvata con decreto ministeriale 8 novembre 1973, n. 8432;

clausola di rivalutazione della prestazione assicurata da applicare alla tariffa n. 46 (M-F) - assicurazione di rendita vitalizia differita con controassicurazione a premio annuo, approvata con decreto ministeriale 16 marzo 1962;

clausola di rivalutazione della prestazione assicurata da applicare alla tariffa n. 44 (M-F) - assicurazione di rendita vitalizia differita a premio annuo, approvata con decreto ministeriale 16 marzo 1962;

clausola di rivalutazione della prestazione assicurata, da applicare alla tariffa di assicurazione mista a premio annuo costante, approvata con decreto ministeriale 6 maggio 1976;

clausola di rivalutazione della prestazione assicurata, da applicare alla tariffa di assicurazione mista a premio annuo, approvata con decreto ministeriale 6 maggio 1976;

tariffa di capitalizzazione a premio unico, a garanzia di un capitale rivalutabile annualmente e pagabile ad un'epoca prestabilita, da applicare a contratti collettivi;

condizioni speciali di polizza e clausola di rivalutazione del capitale relativa alla predetta tariffa di capitalizzazione;

tariffa relativa all'assicurazione di una rendita vitalizia differita adeguabile, a premio unico di inventario;

condizioni speciali di polizza concernenti la predetta tariffa di assicurazione di una rendita vitalizia differita adeguabile, a premio unico di inventario.

Roma, addì 13 luglio 1983

Il Ministro: PANDOLFI

(4951)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Prezzi massimi al consumo dei gasoli, petroli e olii combustibili. (Comunicato della segreteria)

In attuazione del provvedimento C.I.P. n. 26/1982 del 6 luglio 1982, modificato con provvedimenti n. 37/1982 del 15 settembre 1982 e n. 49 del 15 dicembre 1982, si comunicano i prezzi massimi al consumo, comprensivi delle imposte, dei sottoelencati prodotti petroliferi, riferiti ai corrispondenti prezzi medi europei, ricavati dai dati trasmessi dalla Direzione energia della C.E.E. con telex n. 138715 del 23 agosto 1983 praticabili dal 29 agosto 1983, secondo la normativa vigente, ai livelli di scambio previsti dal richiamato provvedimento C.I.P.:

Gasolio autotrazione	L./lt	606
Gasolio agricoltura	»	443
Petrolio agricoltura	»	432
Gasolio pesca e piccola marina	»	410
Petrolio pesca e piccola marina	»	400
Olio combustibile ATZ	L./kg	341
Olio combustibile BTZ	»	375

Prodotti da riscaldamento:

		Fasce provinciali				
		A	*B*	*C*	*D*	*E*
Olio comb.le fluido	L./kg	469	472	475	478	481

A) Ancona, Cagliari, Caserta, Catania, Livorno, Napoli, Palermo, Pisa, Ravenna, Siracusa, Trieste.

B) Ascoli, Avellino, Bari, Benevento, Brindisi, Caltanissetta, Chieti, Enna, Firenze, Genova, Gorizia, Isernia, Latina, La Spezia, Lecce, Lucca, Padova, Pesaro, Pescara, Pistoia, Pordenone, Roma, Rovigo, Salerno, Savona, Taranto, Teramo, Treviso, Venezia.

C) Alessandria, Asti, Campobasso, Massa Carrara, Cremona, Forlì, Frosinone, Grosseto, Imperia, Macerata, Milano, Oristano, Pavia, Piacenza, Ragusa, Siena, Trapani, Udine, Vicenza, Viterbo.

D) Agrigento, Arezzo, Belluno, Bergamo, Brescia, Bologna, Como, Cuneo, Ferrara, Foggia, Mantova, Matera, Messina, Modena, Novara, Nuoro, Parma, Perugia, Potenza, Reggio Emilia, Rieti, Sassari, Terni, Torino, Varese, Vercelli, Verona.

E) Aosta, Bolzano, Catanzaro, Cosenza, L'Aquila, Reggio Calabria Sondrio, Trento.

Maggiorazioni di prodotti da riscaldamento:

Bacino lagunare di Venezia	L./lt	16
Comuni oltre 1.000 mt. s.l.m.	»	8
Isole minori	»	15

Le suddette maggiorazioni sono da intendersi in lire/kg quando riferite all'olio combustibile fluido.

(5038)

MINISTERO DELL'INTERNO

29° Aggiornamento del Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo

Il Ministero dell'interno rende noto che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del decreto ministeriale 16 settembre 1977, n. 50.262/10.C.N./B, sono stati iscritti nel Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo, pubblicato nel supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 268 del 29 settembre 1979, e successivi aggiornamenti pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 287/79, n. 323/79, n. 335/79, n. 46/80, n. 75/80, n. 125/80, n. 155/80, n. 160/80, n. 198/80, n. 220/80, n. 264/80, n. 327/80, n. 28/81, n. 180/81 (supplemento ordinario), n. 223/81 (supplemento ordinario), n. 289/81, n. 326/81 (supplemento ordinario), n. 351/81, n. 58/82, n. 108/82, n. 126/82, n. 160/82, n. 193/82, n. 221/82, n. 130/83, n. 164/83, n. 193/83 e n. 220/83, i sottonotati modelli di armi con la indicazione, per ciascuno di essi, del numero di catalogo e del relativo decreto di iscrizione:

N. 3702 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.5229/C-83 *in data* 1° *agosto* 1983.

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA MONOCOLPO
Denominazione: SINCLAIR INC. MOD. VARMINT LEGGERO
Calibro: 6 × 47
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore:
Lunghezza delle canne: MM. 560
Lunghezza dell'arma: MM. 1050
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: MIDILI ALBERTO TITOLARE DITTA MIDILI ALBERTO
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. 3703 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.2972/C-80 *in data* 1° *agosto* 1983.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: JOSEF HAMBRUSCH MOD. 50
Calibro: 12/12/6,5 × 57 R
Numero delle canne: TRE (DUE AD ANIMA LISCIA ED UNA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1080
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER SUL 1°)
Stato o Stati in cui è prodotta: AUSTRIA
Stato o Stati da cui è importata: AUSTRIA
Presentatore: LEITER HUBERT RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA BURGGRAFLER WAFFENECKE
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

N. 3704 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.2972/C-80 *in data* 1° *agosto* 1983.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE MONOCOLPO BASCULANTE
Denominazione: LEITER-WENIN ALGUND MOD. 83 (KARPATENBUCHSE)
Calibro: 257 WEATHERBY MAGNUM
Numero delle canne: UNA (RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1080
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: LEITER HUBERT RAPPRESENTANTE LEGALE DITTA BURGGRAFLER WAFFENECKE
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. 3705 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.2972/C-80 *in data* 1° *agosto* 1983.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE
Denominazione: LEITER-WENIN ALGUND MOD. 84 L
Calibro: 6,5 × 68
Numero delle canne: UNA (RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 3
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1190
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: LEITER HUBERT RAPPRESENTANTE LEGALE DITTA BURGGRAFLER WAFFENECKE
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. 3706 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.2818/C-80 *in data* 1° *agosto* 1983.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE
Denominazione: PERUGINI VISINI & CO. MOD. S.E.
Calibro: 577 NITRO EXPRESS
Numero delle canne: DUE GIUSTAPPOSTE (RIGATE)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 630
Lunghezza dell'arma: MM. 1070
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: LEFEBVRE CRISTINA RAPPRESENTANTE LEGALE DITTA PERUGINI VISINI & CO.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. 3707 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.2818/C-80 *in data* 1° *agosto* 1983.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE
Denominazione: PERUGINI VISINI & CO. MOD. S.E.H.
Calibro: 375 HOLLAND & HOLLAND MAGNUM
Numero delle canne: DUE GIUSTAPPOSTE (RIGATE)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1040
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: LEFEBVRE CRISTINA RAPPRESENTANTE LEGALE DITTA PERUGINI VISINI & CO.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. 3708 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.2818/C-80 *in data* 1° *agosto* 1983.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE
Denominazione: PERUGINI VISINI & CO. MOD. S.E.H.
Calibro: 458 WINCHESTER MAGNUM
Numero delle canne: DUE GIUSTAPPOSTE (RIGATE)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1040
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: LEFEBVRE CRISTINA RAPPRESENTANTE LEGALE DITTA PERUGINI VISINI & CO.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. 3709 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.2654/C-79 *in data* 1° *agosto* 1983.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: ANTONIO ZOLI S.p.A. MOD. COMBINATO SP-SAFARI
Calibro: 16/270 WINCHESTER
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1080
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: ZOLI GIUSEPPE RAPPRESENTANTE LEGALE DITTA ANTONIO ZOLI S.p.A.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

N. 3710 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.2654/C-79 *in data* 1° *agosto* 1983.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: ANTONIO ZOLI S.p.A. MOD. COMBINATO SPE-SAFARI E
Calibro: 12/270 WINCHESTER
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1080
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (ESTRATTORI AUTOMATICI) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: ZOLI GIUSEPPE RAPPRESENTANTE LEGALE DITTA ANTONIO ZOLI S.p.A.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

N. 3711 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.2654/C-79 *in data* 1° *agosto* 1983.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: ANTONIO ZOLI S.p.A. MOD. COMBINATO SP-SAFARI
Calibro: 20 MAGNUM/270 WINCHESTER
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1080
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: ZOLI GIUSEPPE RAPPRESENTANTE LEGALE DITTA ANTONIO ZOLI S.p.A.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

N. 3712 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.2654/C-79 *in data* 1° *agosto* 1983.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: ANTONIO ZOLI S.p.A. MOD. COMBINATO SPE-SAFARI E
Calibro: 20 MAGNUM/270 WINCHESTER
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1080
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (ESTRATTORI AUTOMATICI) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: ZOLI GIUSEPPE RAPPRESENTANTE LEGALE DITTA ANTONIO ZOLI S.p.A.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

N. 3713 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.2963/C-80 *in data* 1° *agosto* 1983.

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA SEMIAUTOMATICA
Denominazione: SIG SAUER MOD. P 220
Calibro: 9 mm. STEYR
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 9
Lunghezza delle canne: MM. 112
Lunghezza dell'arma: MM. 198
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DITTA BIGNAMI S.p.A.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 1**

N. 3714 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virta del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.2963/C-80 *in data* 1° *agosto* 1983.

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: HECKLER E KOCH MOD. HK SL 6
Calibro: 223 REMINGTON
Numero delle canne: UNA (A PROFILO INTERNO POLIGONALE)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 3
Lunghezza delle canne: MM. 450
Lunghezza dell'arma: MM. 1015
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO
Stato o Stati in cui è prodotta: REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DITTA BIGNAMI S.p.A.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 7**

N. 3715 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.5063/C-82 *in data* 1° *agosto* 1983.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE MONOCOLPO BASCULANTE
Denominazione: F.LLI GAMBA MOD. PRINZ 498
Calibro: 5,6 × 57 R
Numero delle canne: UNA (RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 620
Lunghezza dell'arma: MM. 1050
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: GAMBA DANILO RAPPRESENTANTE LEGALE DITTA F.LLI GAMBA S.n.c.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. 3716 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.5063/C-82 *in data* 1° *agosto* 1983.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE MONOCOLPO BASCULANTE
Denominazione: F.LLI GAMBA MOD. PRINZ 498
Calibro: 6,5 × 57 R
Numero delle canne: UNA (RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 620
Lunghezza dell'arma: MM. 1050
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: GAMBA DANILO RAPPRESENTANTE LEGALE DITTA F.LLI GAMBA S.n.c.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. 3717 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.5063/C-82 *in data* 1° *agosto* 1983.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE MONOCOLPO BASCULANTE
Denominazione: F.LLI GAMBA MOD. PRINZ 498
Calibro: 6,5 × 68 R
Numero delle canne: UNA (RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 620
Lunghezza dell'arma: MM. 1050
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: GAMBA DANILO RAPPRESENTANTE LEGALE DITTA F.LLI GAMBA S.n.c.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. 3718 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.5063/C-82 *in data* 1° *agosto* 1983.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE MONOCOLPO BASCULANTE
Denominazione: F.LLI GAMBA MOD. PRINZ 498
Calibro: 7 × 57 R
Numero delle canne: UNA (RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 620
Lunghezza dell'arma: MM. 1050
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: GAMBA DANILO RAPPRESENTANTE LEGALE DITTA F.LLI GAMBA S.n.c.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. 3719 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.5063/C-82 *in data* 1° *agosto* 1983.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE MONOCOLPO BASCULANTE
Denominazione: F.LLI GAMBA MOD. PRINZ 498
Calibro: 7 × 65 R
Numero delle canne: UNA (RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 620
Lunghezza dell'arma: MM. 1050
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: GAMBA DANILO RAPPRESENTANTE LEGALE DITTA F.LLI GAMBA S.n.c.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. 3720 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.5063/C-82 *in data* 1° *agosto* 1983.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE MONOCOLPO BASCULANTE
Denominazione: F.LLI GAMBA MOD. PRINZ 498
Calibro: 8 × 57 JRS
Numero delle canne: UNA (RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 620
Lunghezza dell'arma: MM. 1050
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: GAMBA DANILO RAPPRESENTANTE LEGALE DITTA F.LLI GAMBA S.n.c.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. 3721 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.5063/C-82 *in data* 1° *agosto* 1983.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE MONOCOLPO BASCULANTE
Denominazione: F.LLI GAMBA MOD. PRINZ 498
Calibro: 30-06
Numero delle canne: UNA (RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 620
Lunghezza dell'arma: MM. 1050
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: GAMBA DANILO RAPPRESENTANTE LEGALE DITTA F.LLI GAMBA S.n.c.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. 3722 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.5063/C-82 *in data* 1° *agosto* 1983.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE MONOCOLPO BASCULANTE
Denominazione: F.LLI GAMBA MOD. PRINZ 498
Calibro: 222 REMINGTON
Numero delle canne: UNA (RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 620
Lunghezza dell'arma: MM. 1050
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: GAMBA DANILO RAPPRESENTANTE LEGALE DITTA F.LLI GAMBA S.n.c.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. 3723 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.5063/C-82 *in data* 1° *agosto* 1983.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE MONOCOLPO BASCULANTE
Denominazione: F.LLI GAMBA MOD. PRINZ 498
Calibro: 225 WINCHESTER
Numero delle canne: UNA (RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 620
Lunghezza dell'arma: MM. 1050
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: GAMBA DANILO RAPPRESENTANTE LEGALE DITTA F.LLI GAMBA S.n.c.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. 3724 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.5063/C-82 *in data* 1° *agosto* 1983.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE MONOCOLPO BASCULANTE
Denominazione: F.LLI GAMBA MOD. PRINZ 498
Calibro: 243 WINCHESTER
Numero delle canne: UNA (RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 620
Lunghezza dell'arma: MM. 1050
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: GAMBA DANILO RAPPRESENTANTE LEGALE DITTA F.LLI GAMBA S.n.c.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. 3725 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.5063/C-82 *in data* 1° *agosto* 1983.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE MONOCOLPO BASCULANTE
Denominazione: F.LLI GAMBA MOD. PRINZ 498
Calibro: 270 WINCHESTER
Numero delle canne: UNA (RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 620
Lunghezza dell'arma: MM. 1050
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: GAMBA DANILO RAPPRESENTANTE LEGALE DITTA F.LLI GAMBA S.n.c.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. **3726** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.5063/C-82 *in data* 1° *agosto* **1983.**

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE MONOCOLPO BASCULANTE
Denominazione: F.LLI GAMBA MOD. PRINZ 498
Calibro: 308 WINCHESTER
Numero delle canne: UNA (RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 620
Lunghezza dell'arma: MM. 1050
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: GAMBA DANILO RAPPRESENTANTE LEGALE DITTA F.LLI GAMBA S.n.c.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. **3727** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.5063/C-82 *in data* 1° *agosto* 1983.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: F.LLI GAMBA MOD. EAGLE 596
Calibro: 12/6,5 × 57 R
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1090
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER SUL 1°)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: GAMBA DANILO RAPPRESENTANTE LEGALE DITTA F.LLI GAMBA S.n.c.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

N. **3728** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.5063/C-82 *in data* 1° *agosto* 1983.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: F.LLI GAMBA MOD. EAGLE 596
Calibro: 12/6,5 × 68 R
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1090
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER SUL 1°)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: GAMBA DANILO RAPPRESENTANTE LEGALE DITTA F.LLI GAMBA S.n.c.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

N. **3729** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.5063/C-82 *in data* 1° *agosto* 1983.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: F.LLI GAMBA MOD. EAGLE 596
Calibro: 12/7 × 57 R
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1090
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER SUL 1°)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: GAMBA DANILO RAPPRESENTANTE DITTA F.LLI GAMBA S.n.c.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

N. **3730** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.5063/C-82 *in data* 1° *agosto* 1983.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: F.LLI GAMBA MOD. EAGLE 596
Calibro: 12/7 × 65 R
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1090
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER SUL 1°)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: GAMBA DANILO RAPPRESENTANTE LEGALE DITTA F.LLI GAMBA S.n.c.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

N. 3731 *progressivo dell'iscrizione eseguita* ***in virtù del*** *decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.5063/C-82 *in data* 1° *agosto* 1983.

Descrizione dell'arma:
Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: F.LLI GAMBA MOD. EAGLE 596
Calibro: 12/8 × 57 JRS
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1090
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER SUL 1°)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: GAMBA DANILO RAPPRESENTANTE LEGALE DITTA F.LLI GAMBA S.n.c.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

N. 3732 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.5063/C-82 *in data* 1° *agosto* 1983.

Descrizione dell'arma:
Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: F.LLI GAMBA MOD. EAGLE 596
Calibro: 12/222 REMINGTON
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1090
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER SUL 1°)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: GAMBA DANILO RAPPRESENTANTE LEGALE DITTA F.LLI GAMBA S.n.c.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

N. 3733 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.5063/C-82 *in data* 1° *agosto* 1983.

Descrizione dell'arma:
Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: F.LLI GAMBA MOD. EAGLE 596
Calibro: 12/225 WINCHESTER
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1090
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER SUL 1°)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: GAMBA DANILO RAPPRESENTANTE LEGALE DITTA F.LLI GAMBA S.n.c.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

N. 3734 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.5063/C-82 *in data* 1° *agosto* 1983.

Descrizione dell'arma:
Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: F.LLI GAMBA MOD. EAGLE 596
Calibro: 12/270 WINCHESTER
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1090
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER SUL 1°)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: GAMBA DANILO RAPPRESENTANTE LEGALE DITTA F.LLI GAMBA S.n.c.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

N. 3735 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.5063/C-82 *in data* 1° *agosto* 1983.

Descrizione dell'arma:
Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: F.LLI GAMBA MOD. EAGLE 596
Calibro: 12/308 WINCHESTER
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1090
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER SUL 1°)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: GAMBA DANILO RAPPRESENTANTE LEGALE DITTA F.LLI GAMBA S.n.c.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

N. 3736 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.2656/C-79 *in data* 1° *agosto* 1983.

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: WINCHESTER MOD. 94
Calibro: 32 SPECIAL
Numero delle canne: UNA (RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 4
Lunghezza delle canne: MM. 400
Lunghezza dell'arma: MM. 1005
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (A LEVA)
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: AMISANO BRUNO RAPPRESENTANTE LEGALE DITTA OLIN S.p.A.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. 3737 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.316/C-77 *in data* 1° *agosto* 1983.

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA LANCIARAZZI (TIPO VERY)
Denominazione: V. BERNARDELLI S.p.A. MOD. PS/0230
Calibro: mm. 40
Numero delle canne: UNA (LISCIA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 106
Lunghezza dell'arma: MM. 209
Funzionamento: A COLPO SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: BERNARDELLI FRANCESCO PRESIDENTE DELLA DITTA VINCENZO BERNARDELLI S.p.A.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 14**

N. 3738 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.5508/C-83 *in data* 1° *agosto* 1983.

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA MONOCOLPO
Denominazione: S.G.S. SECOLO MOD. DUO 300
Calibro: 5,5 mm
Numero delle canne: UNA (RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 220
Lunghezza dell'arma: MM. 245
Funzionamento: AD ARIA COMPRESSA
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: MALACRIDA GIANCARLO TITOLARE LICENZA FABBRICAZIONE ARMI S.G.S. SECOLO
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 9**

N. 3739 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.914/C-78 *in data* 1° *agosto* 1983.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE
Denominazione: M.A.PI.Z. MOD. 403
Calibro: 6,5 × 57 R
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (RIGATE)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1040
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: ZANARDINI PIERINO TITOLARE DITTA M.A.PI.Z.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. 3740 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.914/C-78 *in data* 1° *agosto* 1983.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE
Denominazione: M.A.PI.Z. MOD. 403
Calibro: 30-06
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (RIGATE)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1040
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: ZANARDINI PIERINO TITOLARE DITTA M.A.PI.Z.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. 3741 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.914/C-78 *in data* 1° *agosto* 1983.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE MONOCOLPO BASCULANTE
Denominazione: M.A.PI.Z. MOD. 401
Calibro: 6,5 × 57
Numero delle canne: UNA (RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1070
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: ZANARDINI PIERINO TITOLARE DITTA M.A.PI.Z.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. 3742 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.4507/C-81 *in data* 1° *agosto* 1983.

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: F.LLI PIETTA MOD. BINGHAM PPS 50
Calibro: 22 L.R.
Numero delle canne: UNA (RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 10
Lunghezza delle canne: MM. 460
Lunghezza dell'arma: MM. 950
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: PIETTA GIUSEPPE RAPPRESENTANTE LEGALE DITTA F.LLI PIETTA
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 7**

Nota. — L'arma di cui sopra può essere alimentata mediante caricatore a serbatoio prismatico monofilare da 30 cartucce, oppure da caricatore o serbatoio circolare da 30 oppure 50 cartucce.

Nota. — Nel numero 1480 del Catalogo riguardante la pistola semiautomatica doppia azione « SIG SAUER » Mod. P 230, calibro 9 mm. ultra (canna mm. 92), è inserita la seguente nota:

Ha le stesse qualità balistiche, lo stesso calibro e parti meccaniche la pistola semiautomatica doppia azione « SIG SAUER » Mod. P 230 (in acciaio inossidabile), calibro 9 × 18 (9 mm. ultra) - canna mm. 92. Parere espresso dalla Commissione consultiva centrale delle armi nella seduta dell'8 luglio 1983.

(4968)

Rifiuto di iscrizione di arma nel Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo

Con decreto ministeriale 1° agosto 1983, n. 10.C.N./50.4635/C6-82 è stata rifiutata l'iscrizione nel Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo del moschetto a ripetizione semplice (ordinaria) Mod. 91/38, calibro 6,5 × 52 (canna mm. 450), richiesta dalla ditta The Four Company, in Villa Carcina (Brescia), via Marconi n. 119/B, perché « arma da guerra » ai sensi dell'art. 1, primo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110.

(4969)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Conferma dell'autorizzazione alla società « Over Italia S.r.l. - Organizzazione verifica e revisione », in Genova, ad esercitare attività fiduciaria e di revisione.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, con decreto 25 luglio 1983 ha confermato l'autorizzazione già concessa alla società « Over Italia S.p.a. - Organizzazione verifica e revisione », in Savona, alla società « Over Italia S.r.l. - Organizzazione verifica e revisione », in Genova.

(4976)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Nomina del comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa a r.l. « Falegnami ed affini », in Bagnacavallo.

Con decreto ministeriale 28 luglio 1983 è stata disposta la nomina del comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa a r.l. « Falegnami ed affini », in Glorie di Bagnacavallo (Ravenna), composto dai signori:

Pironomonte dott. Giuseppe, presidente;
Federici Zuccolini dott. Domenico e Vegni avv. Stefano, membri.

(4996)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Concorsi pubblici provinciali, per esami, a complessivi duecentottantotto posti per la nomina alla qualifica di usciere del personale dell'esercizio, categoria seconda, dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

IL MINISTRO
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del citato testo unico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sul riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, recante norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, contenente norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme, modificata ed integrata dalla legge 11 maggio 1971, n. 390;

Vista la legge 12 marzo 1968, n. 325, contenente norme relative all'organizzazione dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482, sulla disciplina delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e dato atto che il presente decreto viene emanato tenendo conto dei benifici previsti dalla legge stessa in favore degli aventi diritto;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288, concernente la elevazione del limite di età per accedere ai pubblici concorsi;

Vista la legge 9 febbraio 1979, n. 49, contenente disposizioni concernenti il personale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;

Vista la legge 3 aprile 1979, n. 101, concernente il nuovo ordinamento del personale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e relativo trattamento economico;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, 31 luglio 1978, n. 571 e 29 aprile 1982, n. 327, contenenti norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di proporzionale del personale degli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego e tenuto conto dei posti da conferire nelle modalità di cui ai citati decreti del Presidente della Repubblica;

Vista la legge 16 maggio 1978, n. 196, contenente norme di attuazione dello statuto speciale della Valle d'Aosta e tenuto conto dei posti da conferire nelle modalità di cui alla citata legge;

Vista la legge 22 dicembre 1980, n. 873;

Vista la legge 22 dicembre 1981, n. 797;

Visto il decreto ministeriale del 5 agosto 1982, n. 4584, registrato alla Corte dei conti il 30 marzo 1983, registro n. 10, foglio n. 261, con il quale le qualifiche funzionali e i relativi profili professionali del personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni sono stati ascritti — ai sensi degli articoli 5 e 6 della predetta legge n. 797 — alle rispettive categorie secondo le nuove declaratorie di cui all'art. 3 della ripetuta legge n. 797 e sono stati rideterminati i contingenti autonomi di posti di ciascuna qualifica funzionale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 agosto 1982, n. 4614, registrato alla Corte dei conti il 7 aprile 1983, registro n. 3, foglio n. 143, con il quale sono stati stabiliti i requisiti culturali per l'accesso alle varie categorie e le riserve dei posti per il personale interno nei concorsi pubblici;

Visto il decreto ministeriale del 20 aprile 1983, n. 4833, registrato alla Corte dei conti il 21 maggio 1983, registro n. 7, foglio n. 260, con il quale sono state disciplinate le modalità di accesso alle singole qualifiche funzionali del personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Riconosciuta la necessità di bandire pubblici concorsi provinciali, per esami, a complessivi duecentottantotto posti di usciere in prova del personale dell'esercizio nella categoria seconda, allo scopo di coprire il fabbisogno di personale della qualifica stessa presso le direzioni provinciali delle poste e delle telecomunicazioni indicate nell'allegato *A* al presente decreto;

Fatta salva la percentuale dei posti da riservare ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive leggi a modificazioni e integrazione, in particolare l'art. 26-*quinquies* della legge 29 febbraio 1980, n. 33;

Decreta:

Art. 1.

Bando di concorso

Sono banditi concorsi provinciali, per esami, per la nomina alla qualifica di usciere in prova del personale dell'esercizio, seconda categoria, dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni presso le direzioni provinciali indicate nell'allegato *A*.

La partecipazione è limitata per ciascun aspirante ai posti relativi ad una sola provincia, la cui scelta deve essere espressamente precisata nella domanda di ammissione al concorso.

L'Amministrazione si riserva la facoltà, ai sensi dell'art. 8, secondo comma, della legge 22 dicembre 1980, n. 873, di conferire agli idonei, secondo l'ordine della rispettiva graduatoria, i posti che si renderanno disponibili presso ciascuna provincia entro tre anni dall'approvazione della graduatoria stessa.

Gli assunti saranno applicati presso gli uffici compresi nella circoscrizione territoriale della provincia per la quale hanno concorso per almeno un quinquennio di effettivo servizio, durante il quale non potranno essere trasferiti né distaccati ad uffici aventi sede in circoscrizione diversa, salvo che per gravi motivi di incompatibilità.

Art 2.

Titolo di studio

Per l'ammissione ai concorsi è richiesto il possesso della licenza di scuola elementare superiore (quinta classe).

Art. 3.

Requisiti

Per l'ammissione ai concorsi sono richiesti, oltre a quello indicato nel precedente art. 2, i seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

b) buona condotta (all'accertamento di tale requisito provvede di ufficio l'amministrazione, ai sensi dei decreti del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368 e 3 maggio 1957, n. 686);

c) idoneità fisica all'impiego (l'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica i candidati per i quali lo ritenga necessario).

Ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 9 della legge 12 agosto 1974, n. 370 ed all'art. 59, secondo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, non possono partecipare ai concorsi i mutilati ed invalidi per qualsiasi causa che abbiano lesioni o infermità maggiori di quelle previste nella settima od ottava categoria della tabella *A* di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834;

d) godimento dei diritti politici (o non essere incorso in alcuna delle cause che, a norma delle vigenti disposizioni di legge, ne impediscano il possesso);

e) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari;

f) avere compiuto, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, l'età di anni 18 e non aver superato quella di anni 35, salvi i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) del personale civile di ruolo dello Stato;

b) del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229;

c) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Art. 4.
Inammissibilità

Non sono ammessi ai concorsi:

a) coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione;

b) coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai. sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, nonché coloro che siano stati collocati a riposo ai sensi della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni ed integrazioni;

c) coloro che siano già in servizio nell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni con la qualifica funzionale di usciere (seconda categoria);

d) coloro che presentino domanda di partecipazione priva della sottoscrizione autografa;

e) coloro che spediscano o presentino la domanda dopo la scadenza del termine stabilito dal primo comma del successivo art. 5 del presente decreto;

f) coloro che producano domande di partecipazione per più province fra quelle elencate nell'allegato *A* ovvero per gli uffici centrali.

Oltre ai casi di cui sopra, l'ammissione potrà essere negata, in ogni momento, per difetto dei requisiti prescritti, con decreto motivato del Ministro.

Art. 5.
Presentazione delle domande

Le domande di ammissione, redatte su carta bollata, in conformità dello schema esemplificativo di cui all'allegato *B*, dovranno essere spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o assicurata convenzionale o presentate direttamente alla direzione compartimentale delle poste e delle telecomunicazioni nella cui circoscrizione territoriale è compresa la provincia per la quale si intende concorrere entro e non oltre il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

In caso di presentazione diretta, l'ufficio accettante, dopo aver apposto sulla domanda, all'atto della presentazione, il bollo a data, rilascerà all'aspirante apposita ricevuta recante il bollo a data e la firma del funzionario ricevente.

Gli aspiranti dovranno essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dal presente decreto e dovranno dichiarare nella domanda, sotto la propria responsabilità, oltre alla precisa indicazione del concorso:

a) cognome e nome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) il luogo e la data di nascita ed il preciso domicilio (con l'esatta indicazione del numero di codice di avviamento postale);

c) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

d) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) oppure la inesistenza di qualsiasi precedente penale;

f) il titolo di studio posseduto con l'indicazione dell'istituto e della data in cui il titolo stesso è stato conseguito;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) l'amministrazione statale dalla quale eventualmente dipendono, indicando la data di assunzione e la qualifica attuale, nonché le cause di risoluzione di eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego;

i) i titoli che danno diritto ad elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso;

l) di essere disposti in caso di nomina a raggiungere uno degli uffici aventi sede nella circoscrizione prescelta;

m) di non aver presentato domande di partecipazione allo stesso concorso per altre province.

Gli invalidi dovranno, inoltre, dichiarare che non hanno lesioni o infermità maggiori di quelle previste nella settima e ottava categoria della tabella *A* di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi, il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

Dalle domande deve risultare, altresì, il recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni.

L'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del domicilio o del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di domicilio o del recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi o ritardi di partecipazione imputabili a fatto di terzi, al caso fortuito o a forza maggiore.

Art. 6.
Data dei requisiti

I requisiti prescritti per l'ammissione ai concorsi debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

I requisiti che costituiscono titolo di preferenza nella nomina saranno presi in considerazione anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine suddetto, purché acquisiti entro il termine di cui al primo comma del seguente art. 10.

Art. 7.
Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice di ciascun concorso, da nominarsi con decreto ministeriale, sarà composta da un presidente scelto tra i funzionari dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni con qualifica dirigenziale e da due membri, scelti tra i funzionari dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni con qualifica non inferiore a vice dirigente, anche in quiescenza.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un funzionario dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni appartenente a categoria non inferiore alla ottava dell'esercizio o alla settima direttiva.

Alla commissione del concorso a due posti da conferire nella provincia di Aosta potrà essere aggregato un membro aggiunto per gli esami di lingua francese, da scegliersi tra docenti anche in quiescenza, ovvero tra funzionari dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni con qualifica non inferiore a vice dirigente in possesso dei requisiti di cui al decreto ministeriale 20 aprile 1983, n. 4833.

Art. 8.
Programma di esame - Votazione

L'esame sarà costituito da un colloquio tendente ad accertare la conoscenza di nozioni elementari sulla struttura degli organi centrali e periferici dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nonché di nozioni elementari sui diritti ed i doveri degli impiegati civili dello Stato, integrato dalla compilazione, sotto dettatura, di modelli inerenti alle mansioni proprie della qualifica di usciere.

Per il concorso a due posti da conferire nella provincia di Aosta il colloquio comprenderà anche una conversazione in lingua francese in cui il candidato dovrà dimostrare di saper parlare detta lingua.

Il colloquio non si intenderà superato se il candidato non avrà ottenuto la votazione di almeno sei decimi.

Al termine di ogni seduta dedicata alle prove d'esame, la commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, sarà affisso nel medesimo giorno nell'albo dell'Amministrazione.

Art. 9.

Diario d'esame

L'avviso per la presentazione alla prova d'esame sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi dovranno sostenerla.

Per essere ammessi all'esame i concorrenti dovranno presentarsi muniti di uno dei seguenti documenti di identità personale non scaduto di validità:

a) carta di identità;

b) tessera ferroviaria personale, se il candidato è dipendente da una amministrazione dello Stato;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto;

g) fotografia di data recente (applicata sul prescritto foglio di carta da bollo) munita della firma dell'aspirante, autenticata dal sindaco del comune di residenza o da un notaio;

h) ogni altro documento personale di riconoscimento, munito di fotografia, che sia ritenuto idoneo da parte della commissione esaminatrice.

Art. 10.

Titoli preferenziali

I concorrenti che abbiano superato la prova di esame e intendano far valere titoli di preferenza utili, a parità di merito, ai fini della loro collocazione nella graduatoria definitiva, debbono inviare a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o assicurata convenzionale o presentare direttamente alla direzione compartimentale nella cui circoscrizione territoriale è compresa la provincia per la quale concorrono, entro il termine perentorio di dieci giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui abbiano sostenuto la prova stessa, i documenti di cui alle seguenti lettere:

a) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, in data non anteriore a tre mesi da quella in cui avranno sostenuto la suddetta prova.

I capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stesso certificato che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi, computati tra essi anche i figli caduti in guerra;

b) gli ex combattenti e categorie assimilate ed i partigiani combattenti dovranno produrre copia aggiornata dello stato di servizio o del foglio matricolare annotata delle eventuali benemerenze di guerra, ovvero la prescritta dichiarazione integrativa;

c) i decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra, i feriti di guerra, i promossi per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale per merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autenticata del relativo brevetto o del documento di concessione;

d) i reduci dalla prigionia dovranno produrre la copia aggiornata dello stato di servizio o del foglio matricolare, ovvero la prescritta attestazione di prigionia;

e) i reduci civili dalla deportazione o dall'internamento, compresi quelli per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre una attestazione del prefetto della provincia di residenza;

f) i profughi dai territori di confine, dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, dai territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, dai territori esteri, da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, dovranno comprovare il riconoscimento della loro qualifica mediante un'attestazione, rilasciata dal prefetto della provincia di residenza.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, o dalla Somalia, potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana; i profughi dall'Egitto, dall'Algeria, dalla Tunisia, da Tangeri e dagli altri paesi africani, anche un'attestazione rilasciata dal Ministero degli affari esteri o dall'autorità consolare;

g) i mutilati ed invalidi di guerra o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione degli avvenimenti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle province di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, i mutilati ed invalidi altoatesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonché i mutilati ed invalidi della repubblica sociale italiana di cui alla legge 24 novembre 1961, n. 1298, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato modello 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità, rilasciata dalla autorità competente, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido e la categoria di pensione;

h) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti ovvero il modello 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dalla amministrazione centrale al cui servizio l'aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 83 dell'8 aprile 1948);

i) i mutilati ed invalidi civili dovranno produrre un certificato, rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili ovvero una dichiarazione della commissione provinciale sanitaria per gli invalidi civili, con l'indicazione del grado di riduzione della capacità lavorativa;

l) i mutilati ed invalidi del lavoro dovranno produrre un certificato, attestante la loro qualifica, rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro o un attestato dell'I.N.A.I.L., con l'indicazione del grado di riduzione della capacità lavorativa;

m) gli orfani di guerra o equiparati e gli orfani della lotta di liberazione, o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o per azioni singole o collettive aventi fini politici nelle province di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, o per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della repubblica sociale italiana, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche, di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, nonché i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato, rilasciato dall'autorità competente.

In tale categoria rientrano anche gli orfani di madre deceduta per fatto di guerra, ai sensi della legge 23 febbraio 1960, n. 92;

n) gli orfani dei caduti per servizio o equiparati produrranno una dichiarazione, rilasciata dall'Amministrazione presso la quale il genitore prestava servizio;

o) gli orfani dei caduti sul lavoro o equiparati dovranno produrre un certificato, attestante la loro qualifica, rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro ovvero una dichiarazione dell'I.N.A.I.L.;

p) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra e delle altre categorie di mutilati ed invalidi indicati nella precedente lettera *g*) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, del sindaco del comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre o un attestato dell'autorità competente rilasciato a nome del genitore,

indicante la categoria di pensione ovvero il decreto di concessione della pensione o la dichiarazione modello 69, rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del genitore;

q) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione e la categoria, oppure il modello 69-*ter* rilasciato a nome del genitore o il decreto di concessione della pensione;

r) i figli dei mutilati ed invalidi del lavoro dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante che il padre o la madre sono mutilati ed invalidi del lavoro, ovvero apposita attestazione, rilasciata dall'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro o una dichiarazione dell'I.N.A.I.L.;

s) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nelle precedenti lettere *m*), *n*), *o*) ovvero dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, nonché gli equiparati alle predette categorie, dovranno presentare un certificato, rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

Le vedove non rimaritate dei caduti di guerra e degli altri caduti indicati nella precedente lettera *m*) potranno comprovare tale loro condizione anche mediante l'apposito modello 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra.

Le vedove non rimaritate dei caduti per causa di servizio potranno comprovare tale loro condizione anche mediante una apposita dichiarazione, rilasciata dall'amministrazione presso la quale il coniuge caduto prestava servizio.

Le vedove non rimaritate dei caduti sul lavoro potranno comprovare tale loro condizione anche mediante un certificato della competente sezione provinciale della Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro ovvero una dichiarazione dell'I.N.A.I.L.;

t) i concorrenti che abbiano prestato lodevole servizio di ruolo nelle amministrazioni dello Stato, compresa l'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, dovranno produrre copia integrale dello stato matricolare rilasciata dall'amministrazione competente;

u) i concorrenti che abbiano prestato lodevole servizio non di ruolo nelle amministrazioni dello Stato, compresa l'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, dovranno produrre un certificato, rilasciato dall'amministrazione competente, dal quale risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio stesso;

v) i dipendenti pubblici che abbiano frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 dello statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre un certificato, rilasciato dalle competenti amministrazioni;

z) i militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine delle ferme o rafferme dovranno produrre copia del foglio matricolare.

Gli invalidi di guerra, gli invalidi civili di guerra, i profughi, gli invalidi per servizio, gli invalidi del lavoro, gli invalidi civili, gli orfani e le vedove di guerra, per fatto di guerra, per servizio o del lavoro, che siano disoccupati, potranno produrre, in luogo dei documenti di cui alle precedenti lettere *f*), *g*), *h*), *i*), *l*), *m*), *n*) ed *o*), un certificato, rilasciato dall'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, attestante l'iscrizione nell'apposito elenco istituito ai sensi dell'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482.

I congiunti dei caduti di cui alle precedenti lettere *m*), *n*) ed *o*) ed i figli degli invalidi di cui alle lettere *g*), *h*) ed *l*), dovranno, ove occorra, integrare il documento prodotto con un certificato del sindaco dal quale risulti il rapporto di parentela che intercorre tra il concorrente ed il caduto o l'invalido cui il documento stesso si riferisce.

I candidati hanno l'obbligo di presentare i documenti sopra elencati redatti con l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di bollo e nelle dovute forme legali per garantirne l'autenticità.

In caso di presentazione diretta, i candidati, al fine di consentire il riscontro dei documenti prodotti, dovranno allegare una distinta, in duplice copia, dei documenti stessi.

L'ufficio accettante, dopo aver apposto su ciascun documento il bollo indicante il giorno di presentazione, restituirà al candidato una delle distinte con il bollo a data a titolo di ricevuta.

Non si terrà conto dei documenti spediti o presentati dopo la scadenza del termine stabilito dal primo comma del presente articolo né dei documenti non conformi alle disposizioni di cui sopra.

Art. 11.

Graduatoria di merito - Decretazione dei vincitori

Per ciascun concorso provinciale la graduatoria generale di merito dei concorrenti idonei verrà formata secondo l'ordine del punteggio ottenuto dai medesimi.

A parità di voto, saranno applicate le preferenze di cui all'art. 5, commi quarto e quinto, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni.

Per ciascun concorso, le graduatorie di merito, dei vincitori e degli idonei, saranno approvate con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego e pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 12.

Documentazione di rito

I concorrenti inclusi nella graduatoria dei vincitori, nonché quelli utilmente collocati nella graduatoria degli idonei, saranno invitati ad inviare (con le stesse modalità previste dal precedente art. 10) alla direzione compartimentale delle poste e delle telecomunicazioni nella cui circoscrizione territoriale è compresa la provincia per la quale hanno concorso, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di ricevimento dell'invito, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

1) diploma originale del titolo di studio.

In luogo del predetto diploma i candidati potranno produrre copia di esso, su carta da bollo, autenticata dal notaio o dai pubblici ufficiali di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Qualora l'istituto presso cui è stato conseguito il titolo di studio non avesse ancora rilasciato il diploma originale, è consentita la presentazione del certificato provvisorio di diploma, su carta da bollo, dal quale risulti che esso lo sostituisce a tutti gli effetti, ovvero copia autenticata di esso.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso.

I candidati in possesso di titolo di studio conseguito all'estero dovranno produrre anche la dichiarazione di equipollenza con il corrispondente titolo di studio previsto dall'ordinamento scolastico italiano rilasciata dal competente provveditorato agli studi ai sensi della legge 3 marzo 1971, n. 153, entro la data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di cui al precedente art. 5;

2) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine (non è ammessa la presentazione del certificato di nascita).

Se il candidato è nato all'estero, tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, il candidato nato all'estero dovrà produrre il certificato rilasciato dalla competente autorità consolare.

Coloro che per la partecipazione al concorso si siano avvalsi del beneficio della elevazione del limite di età, dovranno comprovare di avere titolo a tale beneficio, trasmettendo i documenti relativi, qualora non li abbiano già trasmessi quali titoli preferenziali;

3) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza o di origine o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

4) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici (ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso);

5) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica competente (non è ammessa la presentazione del certificato penale);

6) certificato medico, su carta da bollo, rilasciato da un medico provinciale o militare ovvero dall'autorità sanitaria del comune di residenza, dal quale risultino le generalità complete del candidato, che questi è di sana e robusta costituzione fisica e che è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 e dall'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

Nel certificato il medico deve dichiarare la sua qualità; non sono ammessi certificati rilasciati da altri medici.

Nel caso che l'aspirante abbia una qualsiasi imperfezione, questa deve essere specificatamente menzionata, con la dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego e al normale e regolare rendimento di lavoro.

Per i mutilati ed invalidi di guerra e categorie assimilate, per i mutilati ed invalidi per servizio, per i mutilati ed invalidi civili e per i mutilati ed invalidi del lavoro, il certificato deve essere rilasciato dall'autorità sanitaria del comune di residenza e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, nonché delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendono idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre.

Dal certificato stesso dovrà risultare che la diminuzione di capacità lavorativa del candidato, in relazione all'infermità da cui è affetto, è pari, minore o maggiore di quello che comportano le menomazioni descritte nella settima e ottava categoria della tabella *A* di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834.

Anche nel suddetto certificato dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837, e dall'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di sottoporre a visita medica i candidati per i quali lo ritenga necessario;

7) documento militare:

I) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali o militari di truppa), su carta da bollo, rilasciati dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la presentazione alle armi, sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

II) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito o Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare, su carta da bollo, rilasciati dal distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle capitanerie di porto (Marina): certificato di esito di leva, su carta da bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

III) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alle liste di leva marittima): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

IV) per i candidati che non siano stati sottoposti al giudizio del consiglio di leva:

a) se assegnati alle liste di leva terrestre: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco;

b) se assegnati alle liste di leva marittima: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto.

I documenti indicati nei numeri 3), 4), 5) e 6), debbono essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella di ricevimento dell'invito alla presentazione dei documenti stessi.

I candidati hanno l'obbligo di presentare i documenti redatti con l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di bollo e nelle dovute forme legali per garantirne l'autenticità.

Peraltro i concorrenti dichiarati indigenti dalla competente autorità possono produrre i documenti in carta libera, purché da ciascun documento risulti esplicitamente la condizione di povertà mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza o del sindaco.

La mancata o tardiva presentazione anche di un solo documento comporta la decadenza dal diritto alla nomina.

I candidati sono tenuti a riscontrare l'esattezza delle generalità (cognome, nome, luogo e data di nascita) riportate su ciascun documento, nonché ad accertare se tutti i documenti siano conformi, sotto ogni aspetto, a quelli prescritti nel presente bando.

Art. 13.
Documentazioni di rito ridotte

I concorrenti che appartengano al personale civile di ruolo delle amministrazioni dello Stato, compresi quelli dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, dovranno produrre — sempre entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di ricevimento del relativo invito — soltanto i documenti di cui ai numeri 1) e 6) del precedente art. 12 e la copia integrale dello stato matricolare civile, rilasciata in bollo dall'amministrazione di appartenenza, qualora non l'abbiano già trasmesso quale titolo preferenziale.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali e militari di truppa) e quelli appartenenti alle forze di polizia, dovranno presentare, nel ripetuto termine di giorni trenta, soltanto i seguenti documenti:

1) diploma originale del titolo di studio;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato di godimento dei diritti politici;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) certificato su carta da bollo, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro appartenenza al Corpo stesso e la loro idoneità fisica a coprire il posto cui aspirano. Tale certificato dovrà contenere, inoltre, la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 e dall'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

I concorrenti che appartengono al personale civile non di ruolo delle amministrazioni dello Stato, compresi quelli alle dirette dipendenze dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, dovranno produrre per intero la documentazione di cui al precedente art. 12.

Anche le suddette documentazioni ridotte debbono essere prodotte, a pena di decadenza, nella forma, nei modi e nei termini di cui al precedente art. 12.

Art. 14.
Nomina in prova - Esclusione dalla nomina

I vincitori nonché gli idonei utilmente collocati in graduatoria potranno essere immessi subito in servizio previo accertamento, ove occorra, della idoneità fisica e sotto condizione del possesso di tutti i requisiti da comprovare mediante la successiva presentazione della documentazione di rito a norma delle disposizioni vigenti.

I predetti saranno nominati in prova con decorrenza, agli effetti giuridici, dalla data fissata per l'assunzione e, agli effetti economici, dal giorno di effettiva presentazione in servizio, per un periodo non inferiore a sei mesi con le competenze iniziali spettanti per legge e assegnati presso gli uffici compresi nella circoscrizione territoriale della provincia per la quale hanno concorso.

Coloro che non assumono servizio, senza giustificato motivo, nel termine stabilito, sono esclusi dalla nomina. Sono altresì esclusi dalla nomina, salvi gli effetti economici relativi al servizio reso, coloro che, pur avendo assunto servizio, non producano nei termini la documentazione di rito ovvero risultino privi di taluno dei requisiti prescritti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e di tale pubblicazione verrà data notizia mediante avviso inserito nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Roma, addì 2 giugno 1983

Il Ministro: GASPARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 luglio 1983
Registro n. 23 Poste, foglio n. 252

ALLEGATO *A*

DIREZIONI COMPARTIMENTALI
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Piemonte - Valle d'Aosta

Concorsi per le province di:

Alessandria .	posti	2
Asti .	»	2
Cuneo	»	2
Aosta	»	2
Novara .	»	2
Torino	»	10
Vercelli .	»	2

Liguria

Concorsi per le province di:

Genova .	posti	10
Imperia	»	2
La Spezia	»	1
Savona .	»	2

Lombardia

Concorsi per le province di:

Bergamo	posti	2
Brescia .	»	2
Como	»	2
Cremona	»	2
Mantova	»	2
Milano	»	10
Pavia	»	2
Varese	»	2

Trentino-Alto Adige

Concorso per la provincia di:

Trento	posti	8

Veneto

Concorsi per le province di:

Padova .	posti	2
Rovigo	»	2
Treviso .	»	2
Venezia .	»	10
Verona .	»	4
Vicenza .	»	2

Friuli-Venezia Giulia

Concorsi per le province di:

Udine	posti	2
Gorizia .	»	2
Trieste	»	10
Pordenone	»	2

Emilia-Romagna

Concorsi per le province di:

Bologna	posti	10
Ferrara .	»	2
Forlì	»	1
Modena .	»	2
Parma	»	2
Piacenza	»	2
Ravenna	»	2
Reggio Emilia	»	1

Toscana

Concorsi per le province di:

Arezzo	posti	2
Firenze	»	10
Grosseto	»	2
Livorno	»	2
Lucca	»	2
Massa Carrara	»	2
Pistoia	»	2
Siena	»	2

Marche - Umbria

Concorsi per le province di:

Ancona	posti	10
Ascoli Piceno	»	2
Macerata	»	1
Pesaro	»	2
Perugia	»	2
Terni	»	2

Lazio

Concorsi per le province di:

Latina	posti	2
Rieti	»	2
Viterbo	»	1
Roma	»	30

(ivi compresi i posti da destinare agli organi centrali)

Abruzzo - Molise

Concorso per la provincia di:

Isernia	posti	1

Campania

Concorsi per le province di:

Avellino	posti	2
Benevento	»	2
Caserta	»	2
Napoli	»	10
Salerno	»	2

Puglia - Lucania

Concorsi per le province di:

Lecce	posti	2
Taranto	»	1
Matera	»	2
Potenza	»	2

Calabria

Concorsi per le province di:

Catanzaro	posti	2
Cosenza	»	2
Reggio Calabria	»	8

Sicilia

Concorsi per le province di:

Agrigento	posti	2
Caltanissetta	»	1
Catania	»	2
Enna	»	2
Messina	»	4
Palermo	»	10
Ragusa	»	2
Siracusa	»	2
Trapani	»	2

Sardegna

Concorsi per le province di:

Cagliari	posti	10
Nuoro	»	2
Oristano	»	2
Sassari	»	2

ALLEGATO *B*

SCHEMA DI DOMANDA

(Da compilare a cura del candidato a macchina o a stampatello)

Al fine di agevolare gli adempimenti del centro elaborazione dati si raccomanda vivamente di compilare la domanda di partecipazione al concorso utilizzando il presente modello che può essere staccato dalla «Gazzetta Ufficiale» ovvero riprodotto con macchina fotocopiatrice.

Alla DIREZIONE COMPARTIMENTALE DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI PER . . (1) - Ufficio I - Concorsi - c.a.p. .

Oggetto: *Concorso a n. . posti di usciere - seconda categoria - per la provincia di .* (2).
(Decreto ministeriale n. 4866 del 2 giugno 1983).

Il sottoscritto chiede di essere ammesso a partecipare al concorso indicato in oggetto.

A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità:

Cognome . (3).
Nome .
Luogo di nascita . Prov. .
Data di nascita
Indirizzo
(via/piazza - numero civico)
Comune di residenza . Prov. .
C.a.p. tel. stato civile .

Ha diritto all'elevazione del limite massimo di età perché . . (4) (es.: coniugato; o coniugato con n. . . figli; invalido di guerra o civile; profugo; orfano o vedova di caduto in guerra o per servizio; ecc. . .)
o all'esenzione del limite massimo di età perché . . (5).

a) E' cittadino italiano SI NO (6).
b) Gode dei diritti politici SI NO (7).
c) Non ha precedenti penali SI NO (8).
d) Titolo di studio . istituto .
data conseguimento
e) Posizione militare . (9).
f) E' impiegato presso l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni Ufficio
con la qualifica di . dal
g) E' stato destituito o dispensato dall'impiego presso pubblica amministrazione ai sensi art. 127, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (10) SI NO

h) Ha presentato domanda di partecipazione per la sola provincia di .
i) E' disposto in caso di nomina a raggiungere qualsiasi ufficio nell'ambito territoriale della direzione provinciale prescelta.
l) . (11).

Il sottoscritto si impegna a comunicare le eventuali variazioni di indirizzo.

(data) (firma del candidato da autenticare) (12)

SPAZIO PER AUTENTICA (12)

Spazio per marca da bollo da L. 3000

SPAZIO RISERVATO ALL'UFFICIO

Domanda nei termini **SI NO**
Domanda con firma autografa **SI NO**
Eventuali motivi di esclusione .

. . . .

Il revisore

NOTE

(1) Indicare la direzione compartimentale nella cui circoscrizione territoriale è compresa la provincia per la quale si intende concorrere. La partecipazione è limitata, per ciascun aspirante, ai posti relativi ad una sola provincia.

(2) Indicare la direzione provinciale per la quale si intende concorrere.

(3) Le donne coniugate indicheranno prima il cognome da nubile, quindi il nome seguito dal cognome del marito.

(4) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, il trentacinquesimo anno di età, siano in possesso di uno o più requisiti che danno titolo all'elevazione del suddetto limite di età.

(5) Indicare uno dei motivi di cui all'art. 3, ultimo comma, del bando di concorso.

(6) Cancellare la voce che non interessa.

(7) In caso di non iscrizione nelle liste elettorali, precisare i motivi a tergo della domanda.

(8) In caso di precedenti penali, anche se pendenti, indicarli a tergo della domanda.

(9) Secondo i casi: di aver prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso il . . . .; di non aver prestato servizio militare, perché, pur dichiarato «abile arruolato», gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . . ovvero perché riformato e rivedibile o perché non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva.

(10) Nell'affermativa indicare le cause della destituzione e della dispensa.

(11) Gli invalidi dovranno dichiarare, ai sensi dell'art. 5 del bando, che non hanno lesioni o infermità maggiori di quelle previste nella settima e ottava categoria della tabella *A* di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834.

(12) La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco). Per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata; per i dipendenti statali il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

(4944)

Concorsi pubblici circoscrizionali, per esami, a complessivi ottocentotredici posti di operaio qualificato del personale dell'esercizio, categoria terza.

IL MINISTRO
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del citato testo unico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sul riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, recante norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, contenente norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme, modificata ed integrata dalla legge 11 maggio 1971, n. 390;

Vista la legge 12 marzo 1968, n. 325, contenente norme relative all'organizzazione dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482, sulla disciplina delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e dato atto che il presente decreto viene emanato tenendo conto dei benefici previsti dalla legge stessa in favore degli aventi diritto;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288, concernente l'elevazione del limite di età per accedere ai pubblici concorsi;

Vista la legge 9 febbraio 1979, n. 49, contenente disposizioni concernenti il personale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;

Vista la legge 3 aprile 1979, n. 101, concernente il nuovo ordinamento del personale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e relativo trattamento economico;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, 31 luglio 1978, n. 571, e 29 aprile 1982, n. 327, contenenti norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzionale negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego e tenuto conto dei posti da conferire nelle modalità di cui ai citati decreti del Presidente della Repubblica;

Vista la legge 16 maggio 1978, n. 196, concernente le norme di attuazione dello statuto speciale per la Valle d'Aosta e tenuto conto dei posti da conferire nelle modalità di cui alla citata legge;

Vista la legge 22 dicembre 1980, n. 873;

Vista la legge 22 dicembre 1981, n. 797;

Visto il decreto ministeriale del 5 agosto 1982, n. 4584, registrato alla Corte dei conti il 30 marzo 1983, registro n. 10, foglio n. 261, con il quale le qualifiche funzionali e i relativi profili professionali del personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni sono stati ascritti — ai sensi degli articoli 5 e 6 della predetta legge n. 797 — alle rispettive categorie secondo le nuove declaratorie di cui all'art. 3 della ripetuta legge n. 797 e sono stati rideterminati i contingenti autonomi di posti di ciascuna qualifica funzionale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 agosto 1982, n. 4614, registrato alla Corte dei conti il 7 aprile 1983, registro n. 3, foglio n. 143, con il quale sono stati stabiliti i requisiti culturali per l'accesso alle varie categorie e le riserve di posti per il personale interno nei concorsi pubblici;

Visto il decreto ministeriale del 20 aprile 1983, n. 4833, registrato alla Corte dei conti il 21 maggio 1983, registro n. 17, foglio n. 260, con il quale sono state disciplinate le modalità di accesso alle singole qualifiche funzionali del personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Ravvisata l'opportunità di avvalersi della facoltà di cui all'articolo 15, primo comma, della legge 22 dicembre 1981, n. 797, e dato atto che viene fatta salva la percentuale dei posti riservati al personale della seconda categoria nella misura stabilita con il citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 4614;

Riconosciuta la necessità di bandire pubblici concorsi compartimentali, per esami, a complessivi ottocentotredici posti di operaio qualificato in prova del personale dell'esercizio nella categoria terza, allo scopo di coprire il fabbisogno di personale della qualifica stessa presso gli uffici aventi sede nella circoscrizione territoriale delle direzioni compartimentali delle poste e delle telecomunicazioni indicate nell'allegato *A* al presente decreto;

Fatta salva la percentuale dei posti da riservare ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive leggi e modificazioni ed integrazioni, in particolare l'art. 26-*quinquies* della legge 29 febbraio 1980, n. 33;

Decreta:

Art. 1.

Bando di concorso

Sono banditi concorsi pubblici circoscrizionali, per esami, per i mestieri indicati nell'allegato *A* al presente decreto, a ottocentotredici posti per la nomina alla qualifica di operaio qualificato in prova del personale dell'esercizio, categoria terza, dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni.

I suddetti posti saranno conferiti presso gli uffici compresi nella circoscrizione territoriale delle direzioni compartimentali indicate nell'anzidetto allegato *A*.

E' consentita la partecipazione a più concorsi, purché per diversa qualifica di mestiere; in tal caso è necessario che il candidato produca distinte domande per ogni concorso al quale intende partecipare.

L'amministrazione si riserva la facoltà, ai sensi dell'art. 8, secondo comma, della legge 22 dicembre 1980, n. 873, di conferire agli idonei secondo l'ordine della rispettiva graduatoria, i posti che si renderanno disponibili presso ciascun compartimento, entro tre anni dall'approvazione della graduatoria stessa.

Gli assunti saranno applicati presso gli uffici aventi sede nella circoscrizione territoriale della direzione compartimentale per la quale hanno concorso, per almeno un quinquennio di effettivo servizio durante il quale non potranno essere trasferiti nè distaccati ad uffici aventi sede in circoscrizione diversa, salvo che per gravi motivi di incompatibilità.

Art. 2.

Titolo di studio - Patente di guida

Per l'ammissione ai concorsi è richiesto il possesso della licenza di scuola elementare superiore (V classe).

Per il concorso al mestiere di motorista è richiesto, inoltre, il possesso della patente di guida di categoria *C*.

Art. 3.

Requisiti

Per l'ammissione ai concorsi sono richiesti, oltre a quello indicato nel precedente art. 2, i seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

b) buona condotta (all'accertamento di tale requisito provvede di ufficio l'amministrazione, ai sensi dei decreti del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368 e 3 maggio 1957, n. 686);

c) idoneità fisica all'impiego (il cui possesso sarà accertato ai sensi del successivo art. 12).

Ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 9 della legge 12 agosto 1974, n. 370 e dell'art. 59, secondo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, non possono partecipare ai concorsi i mutilati ed invalidi per qualsiasi causa che abbiano lesioni o infermità maggiori di quelle previste nella settima o ottava categoria della tabella *A* di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834;

d) godimento dei diritti politici (o non essere incorso in alcuna delle cause che, a norma delle vigenti disposizioni di legge, ne impediscano il possesso);

e) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari;

f) avere compiuto, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, l'età di anni 18 e non aver superato quella di anni 35, salvi i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) del personale civile di ruolo dello Stato;

b) del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229;

c) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Art. 4.

Inammissibilità

Non sono ammessi ai concorsi:

a) coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione;

b) coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, nonché coloro che siano stati collocati a riposo ai sensi della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni ed integrazioni;

c) coloro che siano già in servizio nell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni con la qualifica funzionale di operaio qualificato (terza categoria);

d) coloro che presentino domanda di partecipazione priva della sottoscrizione autografa;

e) coloro che spediscano o presentino la domanda dopo la scadenza del termine stabilito dal terzo comma del successivo art. 5 del presente decreto;

f) coloro che producano domande di partecipazione a concorsi per lo stesso mestiere a più sedi compartimentali fra quelle elencate all'allegato *A* ovvero ad uffici centrali.

Oltre ai casi di cui sopra l'ammissione potrà essere negata, in ogni momento, per difetto dei requisiti prescritti, con decreto motivato del Ministro.

Art. 5.

Presentazione delle domande

Gli aspiranti che intendono partecipare a mestieri diversi fra quelli indicati nell'allegato *A* dovranno produrre una domanda per ciascun concorso.

Qualora nella stessa domanda il candidato abbia chiesto di essere ammesso a concorsi per diversi mestieri, tale domanda sarà ritenuta valida soltanto per il primo mestiere indicato.

Le domande di ammissione, redatte su carta bollata, in conformità dello schema esemplificativo di cui all'allegato *B*, dovranno essere spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o assicurata convenzionale o presentate direttamente alla direzione compartimentale delle poste e delle telecomunicazioni per la quale si intende concorrere, entro e non oltre il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

In caso di presentazione diretta, l'ufficio accettante, dopo aver apposto sulla domanda, all'atto della presentazione, il bollo a data, rilascerà all'aspirante apposita ricevuta recante il bollo a data e la firma del funzionario ricevente.

Gli aspiranti dovranno essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dal presente decreto e dovranno dichiarare nella domanda, sotto la propria responsabilità, oltre alla precisa indicazione del concorso:

a) cognome e nome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) il luogo e la data di nascita ed il preciso domicilio (con la esatta indicazione del numero di codice di avviamento postale);

c) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

d) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) oppure la inesistenza di qualsiasi precedente penale;

f) il titolo di studio posseduto con l'indicazione dell'istituto e della data in cui il titolo stesso è stato conseguito;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) l'amministrazione statale dalla quale eventualmente dipendono, indicando la data di assunzione e la qualifica attuale, nonché le cause di risoluzione di eventuali precedenti rapporti di impiego o di lavoro;

i) i titoli che danno diritto ad elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso;

l) di essere disposti in caso di nomina a raggiungere uno degli uffici aventi sede nella circoscrizione prescelta;

m) gli estremi (numero, luogo e data di rilascio) della patente di abilitazione di categoria *C* per la guida di autoveicoli posseduta (solo per i candidati al concorso di motorista);

n) di non aver presentato domande di partecipazione allo stesso mestiere per compartimenti diversi da quello cui la domanda è indirizzata.

Gli invalidi dovranno, inoltre, dichiarare che non hanno lesioni od infermità maggiori di quelle previste nella settima e ottava categoria della tabella *A* di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata da una delle autorità indicate nell'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi, il visto del comandante della compagna o unità equiparata.

Dalle domande deve risultare, altresì, il recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni.

L'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del domicilio o del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di domicilio o del recapito indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi o ritardi di partecipazione imputabili a fatto di terzi, al caso fortuito o a forza maggiore.

Art. 6.

Data dei requisiti

I requisiti prescritti per l'ammissione ai concorsi debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

I requisiti che costituiscono titolo di preferenza nella nomina, saranno presi in considerazione anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine suddetto, purché acquisiti entro il termine di cui al primo comma del seguente art. 10.

Art. 7.

Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice di ciascun concorso, da nominarsi con decreto ministeriale, sarà composta da un presidente scelto tra i funzionari dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni con qualifica dirigenziale e da due membri, scelti tra i funzionari dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni con qualifica non inferiore a vice dirigente, anche in quiescenza.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un funzionario dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni di categoria non inferiore alla ottava dell'esercizio o alla settima direttiva.

Art. 8.

Programma di esame - Votazione

L'esame sarà costituito da un colloquio tendente ad accertare la conoscenza di nozioni sui diritti, doveri, incompatibilità e responsabilità degli impiegati civili dello Stato e di nozioni elementari sull'organizzazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e da una prova tecnico-pratica intesa ad accertare il possesso di una normale capacità nel mestiere per il quale si concorre.

Il colloquio e la prova non si intenderanno superati se il candidato non avrà ottenuto la votazione di almeno sei decimi in ciascuno di essi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma del voto riportato nel colloquio e di quello conseguito nella prova pratica.

Al termine di ogni seduta dedicata alle prove d'esame, la commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, sara affisso nel medesimo giorno nell'albo dell'amministrazione.

Art. 9.

Diario d'esame

L'avviso per la presentazione alle prove sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi dovranno sostenerle.

Per essere ammessi all'esame i concorrenti dovranno presentarsi muniti di uno dei seguenti documenti di identità personale non scaduti di validità:

a) carta di identità;

b) tessera ferroviaria personale, se il candidato è dipendente dello Stato;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto;

g) fotografia di data recente (applicata su un foglio di carta bollata) firmata dall'aspirante. La firma dovrà essere autenticata dal sindaco del comune di residenza o da un notaio;

h) ogni altro documento personale di riconoscimento munito di fotografia, che sia ritenuto idoneo da parte della commissione esaminatrice.

Art. 10.

Titoli preferenziali

I concorrenti che abbiano superato le prove di esame e intendano far valere titoli di preferenza utili, a parità di merito, ai fini della loro collocazione nella graduatoria definitiva, debbono inviare a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o assicurata convenzionale o presentare direttamente alla direzione compartimentale per la quale concorrono, entro il termine perentorio di dieci giorni che decorrono dal giorno successivo a quello in cui abbiano sostenuto le prove stesse, i documenti di cui alle seguenti lettere:

a) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, in data non anteriore a tre mesi da quella in cui avranno sostenuto le suddette prove.

I capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stesso certificato che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi, computati tra essi anche i figli caduti in guerra;

b) gli ex combattenti e categorie assimilate ed i partigiani combattenti dovranno produrre copia aggiornata dello stato di servizio o del foglio matricolare annotata delle eventuali benemerenze di guerra, ovvero la prescritta dichiarazione integrativa;

c) i decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra, i feriti di guerra, i promossi per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale per merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autenticata del relativo brevetto o del documento di concessione;

d) i reduci dalla prigionia dovranno produrre la copia aggiornata dello stato di servizio o del foglio matricolare, ovvero la prescritta attestazione di prigionia;

e) i reduci civili dalla deportazione o dall'internamento, compresi quelli per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre una attestazione del prefetto della provincia di residenza;

f) i profughi dai territori di confine, dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, dai territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, dai territori esteri, da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, dovranno comprovare il riconoscimento della loro qualifica mediante un'attestazione, rilasciata dal prefetto della provincia di residenza.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, o dalla Somalia, potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana; i profughi dall'Egitto, dall'Algeria, dalla Tunisia, da Tangeri e dagli altri paesi africani, anche un'attestazione rilasciata dal Ministero degli affari esteri o dall'autorità consolare;

g) i mutilati ed invalidi di guerra o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione degli avvenimenti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle province di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, i mutilati ed invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse

organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonché i mutilati ed invalidi della repubblica sociale italiana di cui alla legge 24 novembre 1961, n. 1298, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato modello 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità, rilasciata dall'autorità competente, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido e la categoria di pensione;

h) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti ovvero il modello 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al cui servizio l'aspirante ha contratto la invalidità, o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 83 dell'8 aprile 1948);

i) i mutilati ed invalidi civili dovranno produrre un certificato, rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili ovvero una dichiarazione della commissione provinciale sanitaria per gli invalidi civili, con l'indicazione del grado di riduzione della capacità lavorativa;

l) i mutilati ed invalidi del lavoro dovranno produrre un certificato, attestante la loro qualifica, rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro o un attestato dell'I.N.A.I.L., con l'indicazione del grado di riduzione della capacità lavorativa;

m) gli orfani di guerra o equiparati e gli orfani della lotta di liberazione, o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o per azioni singole o collettive aventi fini politici nelle province di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, o per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui allo art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della repubblica sociale italiana, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche, di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, nonché i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato, rilasciato dall'autorità competente. In tale categoria rientrano anche gli orfani di madre deceduta per fatto di guerra, ai sensi della legge 23 febbraio 1960, numero 92;

n) gli orfani dei caduti per servizio o equiparati produrranno una dichiarazione, rilasciata dall'amministrazione presso la quale il genitore prestava servizio;

o) gli orfani dei caduti sul lavoro o equiparati dovranno produrre un certificato, attestante la loro qualifica, rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro ovvero una dichiarazione dello I.N.A.I.L.;

p) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra e delle altre categorie di mutilati ed invalidi indicati nella precedente lettera *g*) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato del sindaco del comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre o un attestato dell'autorità competente rilasciato a nome del genitore, indicante la categoria di pensione ovvero il decreto di concessione della pensione o la dichiarazione mod. 69, rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del genitore;

q) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione e la categoria, oppure il modello 69-*ter* rilasciato a nome del genitore o il decreto di concessione della pensione;

r) i figli di mutilati ed invalidi del lavoro dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante che il padre o la madre sono mutilati ed invalidi del lavoro, ovvero apposita attestazione, rilasciata dall'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro o una dichiarazione dell'I.N.A.I.L.;

s) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nelle precedenti lettere *m*), *n*), *o*) ovvero dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, nonché gli equiparati alle predette categorie, dovranno presentare un certificato, rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

Le vedove non rimaritate dei caduti in guerra e degli altri caduti indicati nella precedente lettera *m*) potranno comprovare tale loro condizione anche mediante l'apposito modello 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensione di guerra. Le vedove non rimaritate dei caduti per causa di servizio potranno comprovare tale loro condizione anche mediante una apposita dichiarazione, rilasciata dall'amministrazione presso la quale il coniuge caduto prestava servizio.

Le vedove non rimaritate dei caduti sul lavoro potranno comprovare tale loro condizione anche mediante un certificato della competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro ovvero una dichiarazione dell'I.N.A.I.L.;

t) i concorrenti che abbiano prestato lodevole servizio di ruolo nelle amministrazioni dello Stato, compresa l'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, dovranno produrre copia integrale dello stato matricolare rilasciata dalla amministrazione competente;

u) i concorrenti che abbiano prestato lodevole servizio non di ruolo nelle amministrazioni dello Stato, compresa l'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, dovranno produrre un certificato, rilasciato dall'amministrazione competente, dal quale risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio stesso;

v) i dipendenti pubblici che abbiano frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 dello statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre un certificato, rilasciato dalle competenti amministrazioni;

z) i militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine delle ferme o rafferme dovranno produrre copia del foglio matricolare.

Gli invalidi di guerra, gli invalidi civili di guerra, i profughi, gli invalidi per servizio, gli invalidi del lavoro, gli invalidi civili, gli orfani e le vedove di guerra, per fatto di guerra, per servizio o del lavoro, che siano disoccupati, potranno produrre, in luogo dei documenti di cui alle precedenti lettere *f*), *g*), *h*), *i*), *l*), *m*), *n*), ed *o*) un certificato, rilasciato dall'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione attestante l'iscrizione nello apposito elenco istituito ai sensi dell'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482.

I congiunti dei caduti di cui alle precedenti lettere *m*), *n*), ed *o*) ed i figli degli invalidi di cui alle lettere *g*), *h*), ed *l*) dovranno, ove occorra, integrare il documento prodotto con un certificato del sindaco dal quale risulti il rapporto di parentela che intercorre tra il concorrente ed il caduto o l'invalido cui il documento stesso si riferisce.

I candidati hanno l'obbligo di presentare i documenti sopra elencati redatti con l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di bollo e nelle dovute forme legali per garantirne l'autenticità.

In caso di presentazione diretta, i candidati, al fine di consentire il riscontro dei documenti prodotti, dovranno allegare una distinta, in duplice copia, dei documenti stessi.

L'ufficio accettante, dopo aver apposto su ciascun documento il bollo indicante il giorno di presentazione, restituirà al candidato una delle distinte con il bollo a data a titolo di ricevuta.

Non si terrà conto dei documenti spediti o presentati dopo la scadenza del termine stabilito dal primo comma del presente articolo nè dei documenti non conformi alle disposizioni di cui sopra.

Art. 11.

Graduatoria di merito - Decretazione dei vincitori

Per ciascun concorso, la graduatoria generale di merito dei concorrenti idonei verrà formata secondo l'ordine del punteggio complessivo ottenuto dai medesimi (stabilito a norma del terzo comma del precedente art. 8).

A parità di voto saranno applicate le preferenze di cui allo art. 5, commi quarto e quinto, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni.

Per ciascun concorso, le graduatorie di merito, dei vincitori e degli idonei, saranno approvate con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego e pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 12.
Visita medica di controllo

I candidati utilmente collocati in graduatoria saranno sottoposti ad una visita sanitaria da effettuarsi a cura di medici fiduciari p.t., senza appello.

L'eventuale esito negativo della visita sanitaria comporta l'esclusione dal concorso e, conseguentemente, dalla nomina.

La disposizione di cui al comma precedente si applica anche nei confronti dei minorati di guerra e categorie assimilate nonché dei minorati per servizio, del lavoro e civili.

Art. 13.
Documentazione di rito

I concorrenti inclusi nella graduatoria dei vincitori, nonché quelli utilmente collocati nella graduatoria degli idonei, saranno invitati ad inviare (con le stesse modalità previste dal precedente art. 10) alla direzione compartimentale delle poste e delle telecomunicazioni per la quale hanno concorso, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di ricevimento dell'invito — a pena di decadenza — i seguenti documenti:

1) diploma originale del titolo di studio.

In luogo del predetto diploma i candidati potranno produrre copia di esso, su carta da bollo, autenticata dal notaio o dai pubblici ufficiali di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Qualora l'istituto presso cui è stato conseguito il titolo di studio non avesse ancora rilasciato il diploma originale, è consentita la presentazione del certificato provvisorio di diploma, su carta da bollo, dal quale risulti che esso lo sostituisce a tutti gli effetti, ovvero copia autentica di esso.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso.

I candidati in possesso di titolo di studio conseguito allo estero dovranno produrre anche la dichiarazione di equipollenza con corrispondente titolo di studio previsto dall'ordinamento scolastico italiano rilasciata dal competente provveditorato agli studi ai sensi della legge 3 marzo 1971, n. 153, entro la data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di cui al precedente art. 5;

2) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine (non è ammessa la presentazione del certificato di nascita).

Se il candidato è nato all'estero, tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita; qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, il candidato nato all'estero dovrà produrre il certificato rilasciato dalla competente autorità consolare.

Coloro che per la partecipazione al concorso si siano avvalsi del beneficio della elevazione del limite di età, dovranno comprovare di avere titolo a tale beneficio, trasmettendo i documenti relativi, qualora non li abbiano già trasmessi quali titoli preferenziali;

3) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza o di origine o dall'ufficio di stato civile del comune di origine;

4) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici (ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che a termini delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso);

5) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica competente (non è ammessa la presentazione del certificato penale);

6) certificato medico, su carta da bollo, rilasciato da un medico provinciale o militare ovvero dall'autorità sanitaria del comune di residenza, dal quale risultino le generalità complete del candidato, che questi è di sana e robusta costituzione fisica e che è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 e dall'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

Nel certificato il medico deve dichiarare la sua qualità; non sono ammessi certificati rilasciati da altri medici.

Nel caso che l'aspirante abbia una qualsiasi imperfezione, questa deve essere specificatamente menzionata con la dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego e al normale e regolare rendimento di lavoro.

Per i mutilati ed invalidi di guerra e categorie assimilate, per i mutilati ed invalidi per servizio, per i mutilati ed invalidi civili e per i mutilati ed invalidi del lavoro, il certificato deve essere rilasciato dall'autorità sanitaria del comune di residenza e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, nonché delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre.

Dal certificato stesso dovrà risultare che la diminuzione di capacità lavorativa del candidato, in relazione all'infermità da cui è affetto, è pari, minore o maggiore di quella che comportano le menomazioni descritte nella settima ed ottava categoria della tabella *A* di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834.

Anche nel suddetto certificato dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837, e dall'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

L'amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di sottoporre a visita medica i candidati per i quali lo ritenga necessario;

7) documento militare:

I) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa), su carta da bollo, rilasciati dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la presentazione alle armi, sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

II) per i candidati che siano stati dichiarati «abili arruolati» dal competente consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito o Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare su carta da bollo rilasciati dal distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle capitanerie di porto (Marina): certificato di esito di leva, su carta da bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

III) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alle liste di leva marittima): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

IV) per i candidati che non siano stati sottoposti al giudizio del consiglio di leva:

a) se assegnati alle liste di leva terrestre: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco;

b) se assegnati alle liste di leva marittima: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto.

8) per i candidati al concorso di motorista: attestazione rilasciata dall'ispettorato compartimentale della motorizzazione civile o della prefettura su carta da bollo, dalla quale risultino gli estremi della patente di abilitazione di categoria *C* per la guida di autoveicoli, cioè luogo, numero e data del rilascio o del rinnovo.

I documenti indicati nei numeri 3), 4), 5), 6) e 8) debbono essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella di ricevimento dell'invito alla presentazione dei documenti stessi.

I candidati hanno l'obbligo di presentare i documenti redatti con la osservanza delle vigenti disposizioni in materia di bollo e nelle dovute forme legali per garantirne l'autenticità.

Peraltro i concorrenti dichiarati indigenti dalla competente autorità possono produrre i documenti in carta libera, purché da ciascun documento risulti esplicitamente la condizione di povertà, mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza o del sindaco.

La mancata o tardiva presentazione anche di un solo documento comporta la decadenza dal diritto alla nomina.

I candidati sono tenuti a riscontrare l'esattezza delle generalità (cognome, nome, luogo e data di nascita), riportate su ciascun documento, nonché ad accertare se tutti i documenti siano conformi, sotto ogni aspetto, a quelli prescritti nel presente bando.

Art. 14.

Documentazioni di rito ridotte

I concorrenti che appartengano al personale civile di ruolo delle amministrazioni dello Stato, compresi quelli della Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, dovranno produrre — sempre entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di ricevimento del relativo invito — soltanto i documenti di cui ai numeri 1) e 6) del precedente art. 13 e la copia integrale dello stato matricolare civile, rilasciata in bollo dall'amministrazione di appartenenza, qualora non l'abbiano già trasmesso quale titolo preferenziale, nonché la patente (per i soli candidati al concorso di motorista).

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali e militari di truppa) e quelli appartenenti alle forze di polizia, dovranno presentare, nel ripetuto termine di giorni trenta, soltanto i seguenti documenti:

1) diploma originale del titolo di studio;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato di godimento dei diritti politici;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) certificato su carta da bollo, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro appartenenza al Corpo stesso e la loro idoneità fisica a coprire il posto cui aspirano. Tale certificato dovrà contenere, inoltre, la dichiarazione che il candidato e stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue, previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 e dall'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056;

6) per i candidati al concorso di motorista: attestazione rilasciata dall'ispettorato compartimentale della motorizzazione civile o dalla prefettura su carta da bollo, dalla quale risultino gli estremi della patente di abilitazione di categoria *C* per la guida di autoveicoli, cioè luogo, numero e data del rilascio o del rinnovo.

I concorrenti che appartengano al personale civile non di ruolo delle amministrazioni dello Stato, compresi quelli alle dirette dipendenze dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, dovranno produrre per intero la documentazione di cui al precedente art. 13.

Anche le suddette documentazioni ridotte debbono essere prodotte, a pena di decadenza, nella forma, nei modi e nei termini di cui al precedente art. 13.

Art. 15.

Nomina in prova - Eclusione dalla nomina

I vincitori nonché gli idonei utilmente collocati in graduatoria potranno essere immessi subito in servizio previo accertamento della idoneità fisica e sotto condizione del possesso di tutti i requisiti da comprovare mediante la successiva presentazione della documentazione di rito a norma delle disposizioni vigenti.

I predetti saranno nominati in prova con decorrenza, agli effetti giuridici, dalla data fissata per l'assunzione e, agli effetti economici, dal giorno di effettiva presentazione in servizio, per un periodo non inferiore a sei mesi con le competenze iniziali spettanti per legge e assegnati presso gli uffici aventi sede nella circoscrizione territoriale della direzione compartimentale per la quale hanno concorso.

Coloro che non assumono servizio senza giustificato motivo, nel termine stabilito, sono esclusi dalla nomina. Sono altresì esclusi dalla nomina, salvi gli effetti economici relativi al servizio reso, coloro che, pur avendo assunto servizio, non producano nei termini la documentazione di rito ovvero risultino privi di taluno dei requisiti prescritti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e di tale pubblicazione verrà data notizia mediante avviso inserito nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Roma, addì 25 giugno 1983

Il Ministro: GASPARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *luglio* 1983
Registro n. 25 *Poste, foglio n.* 2

ALLEGATO *A*

PROSPETTO DEI POSTI MESSI A CONCORSO PER LA NOMINA ALLA QUALIFICA DI OPERAIO QUALIFICATO IN PROVA (TERZA CATEGORIA) RIPARTITI PER COMPARTIMENTI E PER MESTIERE

DIREZIONI COMPARTIMENTALI	QUALIFICA DI MESTIERE										
	Muratore	Pittore	Falegname	Carrozziere	Motorista	Elettrauto	Elettricista	Idraulico	Meccanico	Tappezziere	Tipografo
Piemonte - Valle d'Aosta	12	10	12	1	2	2	12	10	3	1	—
Liguria	6	4	6	—	—	2	8	6	1	—	—
Lombardia	10	12	10	4	—	5	30	12	8	1	—
Trentino-Alto Adige	5	4	5	—	—	—	6	3	1	—	—
Veneto	10	8	10	1	3	2	12	8	6	—	—
Friuli-Venezia Giulia	5	2	7	—	1	—	9	5	2	—	—
Emilia-Romagna	10	8	12	—	2	3	12	8	6	—	—
Toscana	10	8	6	—	2	2	12	8	6	—	—
Marche - Umbria	6	7	6	1	1	1	8	8	2	—	4 (*)
Lazio	13	8	10	—	4	5	20	10	9	2	10 (**)
Abruzzi - Molise	—	1	2	—	1	1	5	1	—	—	—
Campania	12	10	12	—	—	—	12	8	7	—	—
Puglia - Lucania	8	10	13	—	5	1	12	6	6	—	—
Calabria	7	8	8	—	—	—	8	6	2	—	—
Sicilia	8	8	8	—	3	2	12	10	6	1	—
Sardegna	5	3	7	—	—	1	6	4	2	—	—

(*) Da conferire presso il Centro nazionale materiali p.t. di Scanzano (Perugia).

(**) Da conferire presso gli organi centrali.

ALLEGATO *B*

SCHEMA DI DOMANDA

(Da compilare a cura del candidato a macchina o a stampatello)

Al fine di agevolare gli adempimenti del centro elaborazione dati si raccomanda vivamente di compilare la domanda di partecipazione al concorso utilizazndo il presente modello che può essere staccato dalla « Gazzetta Ufficiale » ovvero riprodotto con macchina fotocopiatrice.

Alla DIREZIONE COMPARTIMENTALE DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI PER . . (1) - Ufficio I - Concorsi - c.a.p.

Oggetto: *Concorso a n. . . posti di operaio qualificato - terza categoria - mestiere . . per la direzione compartimentale .* . (1). (Decreto ministeriale n. 4881 del 25 giugno 1983).

Il sottoscritto chiede di essere ammesso a partecipare al concorso indicato in oggetto.

A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità:

Cognome . (2)
Nome .
Luogo di nascita . Prov. .
Data di nascita
Indirizzo
(via/piazza - numero civico)
Comune di residenza . Prov. .
C.a.p. . . tel. . , stato civile

Ha diritto all'elevazione del limite massimo di età perché . . (3) (es.: coniugato; o coniugato con n. . . figli; invalido di guerra o civile; profugo; orfano o vedova di caduto in guerra o per servizio; ecc. . .) o all'esenzione del limite massimo di età perché . (4).

a) E' cittadino italiano SI NO (5).
b) Gode dei diritti politici SI NO (6).
c) Non ha precedenti penali SI NO (7).
d) Titolo di studio . . istituto
data conseguimento .
e) Posizione militare . (8).
f) E' impiegato presso l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni - Ufficio .
con la qualifica di . dal
g) E' stato destituito o dispensato dall'impiego presso pubblica amministrazione ai sensi art. 127, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (9) SI NO
h) Patente di guida (per i candidati al concorso per motorista) SI NO
(categoria - prefettura - data - numero)
i) Ha presentato domanda di partecipazione allo stesso mestiere, per la sola direzione compartimentale di .
l) E' disposto in caso di nomina a raggiungere qualsiasi ufficio nell'ambito territoriale della direzione compartimentale prescelta.
m) (10).

Il sottoscritto si impegna a comunicare le eventuali variazioni di indirizzo.

(data) (firma del candidato da autenticare) (11)

SPAZIO PER AUTENTICA (11)

Spazio per marca da bollo da L. 300

SPAZIO RISERVATO ALL'UFFICIO

Domanda nei termini SI NO
Domanda con firma autografa SI NO
Eventuali motivi di esclusione .

Il revisore

NOTE

(1) Indicare la direzione compartimentale per la quale si intende concorrere. La partecipazione è limitata, per ciascun aspirante, ai posti relativi ad una sola direzione compartimentale. E' consentito partecipare a più concorsi, purché per diversa qualifica di mestiere; in tal caso è necessario che il candidato produca distinta domanda per ogni concorso.

(2) Le donne coniugate indicheranno prima il cognome da nubile, quindi il nome seguito dal cognome del marito.

(3) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, il trentacinquesimo anno di età, siano in possesso di uno o più requisiti che danno titolo alla elevazione del suddetto limite di età.

(4) Indicare uno dei motivi di cui all'art. 3, ultimo comma, del bando di concorso.

(5) Cancellare la voce che non interessa.

(6) In caso di non iscrizione nelle liste elettorali, precisare i motivi a tergo della domanda.

(7) In caso di precedenti penali, anche se pendenti, indicarli a tergo della domanda.

(8) Secondo i casi: di aver prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso il . .; di non aver prestato servizio militare, perché, pur dichiarato «abile arruolato», gode di congedo o di rinvio in qualità di . ovvero perché riformato e rivedibile o perché non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva.

(9) Nell'affermativa indicare le cause della destituzione e della dispensa.

(10) Gli invalidi dovranno dichiarare, ai sensi dell'art. 5 del bando, che non hanno lesioni o infermità maggiori di quelle previste nella settima e ottava categoria della tabella *A* di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834.

(11) La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco). Per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata; per i dipendenti statali il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

(4942)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Incremento del numero dei posti del concorso, per titoli, integrato da un colloquio, a millecinquecentocinquanta posti di preside nelle scuole medie, per presidenze disponibili nell'anno scolastico 1981-82.

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il decreto ministeriale 13 maggio 1981, registrato alla Corte dei conti il 2 febbraio 1982, registro n. 12, foglio n. 50, con il quale è stato indetto il concorso, per titoli, integrato da un colloquio, a millecinquecentocinquanta posti di preside nelle scuole medie, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 38 del 9 febbraio 1982;

Veduta la legge 22 dicembre 1980, n. 928, ed in particolare il settimo comma dell'art. 2;

Considerato che per l'anno scolastico 1981-82 si sono rese disponibili 116 presidenze nelle scuole medie;

Considerato che il numero delle presidenze messe a concorso, con il suddetto decreto ministeriale 13 maggio 1981 deve essere aumentato del 50% delle presidenze libere per l'anno scolastico 1981-82;

Decreta:

Il numero dei posti messo a concorso con decreto ministeriale 13 maggio 1981, registrato alla Corte dei conti il 2 febbraio 1982, registro n. 12, foglio n. 50, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 38 del 9 febbraio 1982, è incrementato del 50% delle presidenze disponibili e cioè di cinquantotto posti, ai sensi e per gli effetti della legge 22 dicembre 1980, n. 928.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 31 marzo 1982

Il Ministro: BODRATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *giugno* 1983
Registro n. 47 *Istruzione, foglio n.* 384

(4998)

Incremento del numero dei posti del concorso, per titoli ed esami, a millequattrocentonovantaquattro posti di preside nelle scuole medie, per presidenze disponibili nell'anno scolastico 1982-83.

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il decreto ministeriale 29 giugno 1978, registrato alla Corte dei conti il 7 maggio 1979, registro n. 32, foglio n. 100, con il quale è stato indetto il concorso, per titoli ed esami, a millequattrocentonovantaquattro posti di preside nelle scuole medie;

Veduto il decreto ministeriale 22 dicembre 1979, registrato alla Corte dei conti il 14 febbraio 1980, registro n. 10, foglio n. 196, con il quale sono stati riaperti i termini per la presentazione delle domande del concorso predetto;

Veduta la legge 22 dicembre 1980, n. 928, ed in particolare il settimo comma dell'art. 2;

Considerato che per l'anno scolastico 1982-83 si sono rese disponibili trecentoquarantasei presidenze nelle scuole medie;

Considerato che il numero delle presidenze messe a concorso deve essere aumentato del 50% delle presidenze libere per l'anno scolastico 1982-83;

Decreta:

Il numero dei posti messo a concorso con decreto ministeriale 29 giugno 1978, registrato alla Corte dei conti il 7 maggio 1979, registro n. 32, foglio n. 100, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 160 del 13 giugno 1979, è incrementato del 50% delle presidenze disponibili per l'anno scolastico 1982-83 e cioè di centosettantatre posti, ai sensi e per gli effetti della legge 22 dicembre 1980, n. 928.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 novembre 1982

Il Ministro: BODRATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *giugno* 1983
Registro n. 47 *Istruzione, foglio n.* 383

(4999)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Graduatoria del concorso, per titoli, per l'iscrizione all'albo degli esperti, sezione per le materie attinenti alla residenza, istituita dall'art. 8 della legge 5 agosto 1978, n. 457.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 2 della legge 2 aprile 1968, n. 507;

Vista la legge 5 agosto 1978, n. 457;

Visto il decreto interministeriale 8 gennaio 1982 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 10 del 12 gennaio 1982 col quale è stato approvato il secondo bando di concorso, per titoli, per l'iscrizione all'albo degli esperti, sezione per le materie attinenti alla residenza, istituita dall'art. 8 della legge 5 agosto 1978, n. 457;

Visto il decreto interministeriale n. 257/Segr. del 10 giugno 1982 col quale è stata nominata la commissione giudicatrice dei titoli del concorso sopraindicato;

Visti i verbali dei lavori della commissione giudicatrice come sopra nominata;

Visto il verbale n. 4 del 23 marzo 1983 della commissione suddetta nel quale sono indicati i nominativi dei candidati risultati idonei che si riportano qui di seguito:

1) Alemagna Pietro Maria;
2) Alfieri Massimo;
3) Amorosino Sandro;
4) Arcangeli Serafino;
5) Baccin Augusto;
6) Bacigalupi Vincenzo;
7) Baldizzone Gianni;
8) Barsotti Lucia;
9) Bartolomeo Giorgio Andrea;
10) Boatti Giuseppe;
11) Bonini Gabriele;
12) Boschetti Leopolda;
13) Brugnoli Sergio;
14) Burelli Augusto Romano;
15) Cagna Oscar;
16) Cappelletti Aldo;
17) Carozzi Carlo;
18) Castelli Paolo;
19) Castia Giuliano;
20) Cautilli Gianfranco;
21) Chiuini Michele;
22) Colaianni Vito Giorgio;
23) Coppo Maurizio;
24) Costa Enrico;
25) Cottone Antonio;
26) Cristini Luigi;
27) Cucci Luigi;
28) D'Angelo Donatella;
29) De Cunto Giuseppe;
30) Del Lungo Lucia;
31) de' Rossi Alessandro;
32) Di Lullo Giovanni;
33) Di Sivo Michele;
34) Di Vito Gabriella;
35) Falcone Giuseppe;
36) Fattinnanzi Enrico;
37) Ferracuti Giovanni;
38) Fossi Cesare;
39) Franceri Enrico;
40) Ghilardi Francesco;
41) Ghiloni Massimo;
42) Gigli Franco;
43) Goy Pierluigi;
44) Grisafi Filippo;
45) Guastalla Emilio;
46) Iaiza Gianni Francesco;
47) Landini Franco;
48) Mannino Giuseppe;
49) Manzi Giorgio;
50) Marchisio Mirella;
51) Marioni Carlo;
52) Marinelli Sandro;
53) Marotta Anna;
54) Martines Franco;
55) Mauro Marcello;
56) Mazza Luigi;
57) Mellano Franco;
58) Menegotto Marco;
59) Menzani Gian Maria;
60) Messina Mario;
61) Milone Enrico;
62) Miti Romano;
63) Moore Richard Vincent;
64) Natalucci Giulio;
65) Padovani Liliana;
66) Pellei Romano;
67) Pennarola Giuseppe;
68) Pennestri Giancarlo;
69) Pentimalli Engli;
70) Perri Alfonso;
71) Perri Eugenio;
72) Picardi Gianclaudio;
73) Piccinini Mario;
74) Pietra Gianluigi;
75) Ponzo Guido;
76) Pozzo Anna Maria;
77) Prantera Domenico;
78) Preite Massimo;
79) Puolato Vittorio;
80) Rampelli Ernesto;
81) Re Luciano;
82) Ricciardi Paolo;
83) Rispoli Stefano;
84) Rocchi Paolo;
85) Roma Giuseppe;
86) Rozzi Renato;
87) Russo Claudio;
88) Sabbi Renato;
89) Saladino Domenico;
90) Sciascia Giulio;
91) Scribano Salvatore;
92) Seassaro Loredana;
93) Sili Arnaldo;
94) Silvagni Paolo;
95) Silvestrini Giuseppe;
96) Stazi Alessandro;
97) Strampelli Gabriele;
98) Toscano Attilio;
99) Turetta Aezio;
100) Turiaco Vincenzo;
101) Venditti Arnaldo;
102) Vola Engenio;
103) Zambelli Ettore;

Vista la nota n. 206/Segr. del 13 giugno 1983 con la quale i suddetti candidati risultati idonei sono stati invitati alla presentazione delle certificazioni prescritte dagli articoli 7 e 8 del bando di concorso;.

Viste le certificazioni dei candidati risultati idonei finora presentate;

Considerato che deve procedersi all'iscrizione all'albo degli esperti, sezione per le materie attinenti alla residenza, di cui al suddetto art. 8 della legge n. 457/78 dei candidati dei quali è stato accertato il possesso dei requisiti prescritti;

Decreta:

Sono iscritti all'albo degli esperti, sezione per le materie attinenti alla residenza, istituito dall'art. 8 della legge 5 agosto 1978, n. 457 i seguenti candidati:

1) Amorosino dott. Sandro (giurisprudenza);
2) Arcangeli ing. Serafino;
3) Bacigalupi arch. Vincenzo;
4) Baldizzone ing Gianni;
5) Barsotti dott.ssa Lucia (giurisprudenza);
6) Bartolomeo dott. Giorgio Andrea (giurisprudenza);
7) Boatti arch. Giuseppe;
8) Bonini dott. Gabriele (giurisprudenza);
9) Boschetti dott.ssa Leopolda (sociologia);
10) Brugnoli arch. Sergio;
11) Burelli arch. Augusto Romano;
12) Cappelletti arch. Aldo;
13) Carozzi arch. Carlo;
14) Castelli arch. Paolo;
15) Castia ing. Giuliano;
16) Cautilli arch. Gianfranco;
17) Chiuini ing. Michele;
18) Colaianni ing. Vito Giorgio;
19) Coppo arch. Maurizio;
20) Costa arch. Enrico;
21) Cottone ing. arch. Antonio;
22) Cristini arch. Luigi;
23) Cucci dott. Luigi (giurisprudenza);
24) D'Angelo arch. Donatella;
25) De Cunto ing. Giuseppe;
26) Del Lungo arch. Lucia;
27) de' Rossi arch. Alessandro;
28) Di Lullo arch. Giovanni;
29) Di Sivo arch. Michele;
30) Di Vito arch. Gabriella;
31) Falcone dott. Giuseppe (giurisprudenza);
32) Fattinnanzi arch. Enrico;
33) Ferracuti arch. Giovanni;
34) Fossi ing. Cesare;
35) Franceri dott. Enrico (geologia);
36) Ghilardi arch. Francesco;
37) Ghiloni dott. Massimo (giurisprudenza);
38) Gigli ing. Franco;
39) Goy ing. Pierluigi;
40) Grisafi ing. Filippo;
41) Guastalla ing. Emilio;
42) Iaiza dott. Gianni Francesco (geologia);
43) Landini arch. Franco;
44) Mannino ing. Giuseppe;
45) Manzi ing. Giorgio;
46) Marchisio arch. Mirella;
47) Marioni ing. Carlo;
48) Marinelli ing. Sandro;
49) Marotta arch. Anna;
50) Martines arch. Franco;
51) Mauro ing. Marcello;
52) Mazza arch. Luigi;
53) Menegotto ing. Marco;
54) Menzani dott. Gian Maria (giurisprudenza);
55) Messina dott. Mario (economia e commercio);
56) Milone arch. Enrico;
57) Miti arch. Romano;
58) Moore arch. Richard Vincent;
59) Natalucci arch. Giulio;
60) Padovani arch. Liliana;
61) Pellei arch. Romano;
62) Pennestri arch. Giancarlo;
63) Pentimalli dott. Engli (urbanistica);
64) Perri dott. Alfonso (giurisprudenza);
65) Perri arch. Eugenio;
66) Picardi dott. Gian Claudio (giurisprudenza);
67) Piccinini arch. Mario;
68) Pietra arch. Gian Luigi;
69) Ponzo arch. Guido;
70) Preite arch. Massimo;
71) Puolato dott. Vittorio (statistica);
72) Rampelli arch. Ernesto;
73) Re arch. Luciano;
74) Ricciardi dott. Paolo (giurisprudenza);
75) Rispoli arch. Stefano;
76) Rocchi arch. Paolo;
77) Rozzi arch. Renato;
78) Russo dott. Claudio (giurisprudenza);
79) Sabbi arch. Renato;
80) Saladino ing. Domenico;
81) Sciascia arch. Giulio;
82) Scribano arch. Salvatore;
83) Seassaro arch. Loredana;
84) Sili dott. Arnaldo (economia e commercio);
85) Silvestrini dott. Giuseppe Vittorio (fisica);
86) Stazi ing. Alessandro;
87) Strampelli ing. Gabriele;
88) Toscano ing. Attilio;
89) Turetta dott. Aezio (giurisprudenza);
90) Turiaco arch. Vincenzo;
91) Venditti arch. Arnaldo;
92) Vola ing. Eugenio;
93) Zambelli arch. Ettore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° agosto 1983

Il Ministro: NICOLAZZI

(5012)

ISTITUTI OSPITALIERI VALDESI DI TORRE PELLICE

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a quattro posti di infermiere professionale presso l'ospedale valdese di Pomaretto.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a quattro posti di infermiere professionale presso l'ospedale valdese di Pomaretto.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Torre Pellice (Torino).

(339/S)

REGIONE LIGURIA

UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 13, IN GENOVA

Concorsi a posti di personale sanitario e operaio presso gli ospedali civili di Genova

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a posti di personale sanitario e operaio presso gli ospedali civili di Genova, a:

due posti di tecnico di elettroencefalografia;

un posto di tecnico di laboratorio;

sette posti di terapista della riabilitazione;

tre posti di assistente sanitaria visitatrice;

due posti di disinfettore;

due posti di operaio tecnico cuoco;

trentaquattro posti di operaio specializzato presso il servizio di lavanderia;

tre posti di operaia specializzata tagliatrice-cucitrice.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore di medicina di base sul territorio della regione in Genova.

(334/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a centosessantaquattro posti di infermiere generico presso gli ospedali civili di Genova.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a centosessantaquattro posti di infermiere generico presso gli ospedali civili di Genova.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore medicina di base sul territorio della regione in Genova.

(334-bis/S)

ISTITUTI ORTOPEDICI « RIZZOLI » DI BOLOGNA

Concorso a quarantasei posti di infermiere professionale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a quarantasei posti di infermiere professionale.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio concorsi dell'ente in Bologna.

(340/S)

ERNESTO LUPO, *direttore*
VINCENZO MARINELLI, *vice direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100832340)

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;

— presso le Librerie concessionarie di:

BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r, - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;

— presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10, Roma, e presso le Librerie concessionarie speciali sopra indicate.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1983

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo			
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:		
	annuale	L.	81.000
	semestrale	L.	45.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:		
	annuale	L.	113.000
	semestrale	L.	62.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*		
	annuale	L.	108.000
	semestrale	L.	60.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari relativi alle specialità medicinali:*		
	annuale	L.	96.000
	semestrale	L.	53.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*		
	annuale	L.	186.000
	semestrale	L.	104.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L.	34.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L.	31.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L.	500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario « Bollettino delle estrazioni »

Abbonamento annuale	L.	37.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario « Conto riassuntivo del Tesoro »

Abbonamento annuale	L.	20.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.000

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	73.000
Abbonamento semestrale	L.	40.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per ogni informazione relativa al servizio abbonamenti telefonare ai numeri: (06) 85082221 - 85082149.